Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 355

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 31 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubb[illegible] *Gazz[illegible] Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1[illegible]o ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 232

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARTOLOMEI Emidio, nato il 5 febbraio 1923 ad Ascoli Piceno. — Affermatosi subito fra i più valorosi veniva destinato alla difesa di un caposaldo di decisiva importanza. Negli aspri combattimenti del 2 e 3 ottobre confermava le sue doti di coraggio. Ricevuto l'ordine di ripiegare dopo 3 giorni di combattimenti, intuiva l'importanza del caposaldo e decideva di resistere sul posto infliggendo al nemico dure perdite con una mitragliatrice. Esaurite le munizioni e mentre cercava di mettere in salvo l'arma, veniva catturato e passato immediatamente per le armi. Gridando con il viso rivolto al nemico « Viva l'Italia », offriva la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Colle S. Marco (Ascoli Piceno), 2-3-4 ottobre 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

FORNARO Sesto, nato il 22 dicembre 1910 a Castel Boglione (Asti). — Offertosi volontariamente con pochi uomini a contrastare l'avanzata di preponderanti forze nemiche, le impegnava in un duro e cruento combattimento resistendo impavido nonostante la superiorità numerica dell'avversario. Benchè gravamente ferito, continuava nell'impari lotta fino a quando non cadeva sotto il fuoco nemico. Fulgido esempio di spirito di sacrificio, di dedizione al dovere e di amor di Patria. — Pustelle-Casteldelfino, 14 settembre 1944.

CROCI

BERTOLOTTI Renato, nato il 12 aprile 1924 a Valpuiseaux. — Valoroso combattente sin dall'inizio della lotta partigiana, si dedicava con slancio e ardimento alla causa della libertà della Patria. — Nel corso di un attacco contro un'agguerrita guarnigione nemica di presidio ai magazzini di Oleggio Grande, nel tentativo di penetrare di forza nell'edificio, veniva mortalmente ferito. Immolava, così, la sua giovane vita agli ideali cui si era votato. — Borgosesia, 23 giugno 1944.

BRUGNOLOTTI Giancarlo, nato il 6 agosto 1921 a Cremona. — Nel corso di una azione di sabotaggio contro un agguerrito nemico veniva catturato. Durante la prigionia, pur sottoposto a lunghi interrogatori e a crudeli sevizie, nulla lasciava trapelare che potesse nuocere alla causa della libertà ed ai suoi compagni di lotta. Il 21 aprile 1945 affrontava, con ammirevole comportamento, il plotone di esecuzione al grido di « Viva l'Italia libera ». — Milano, 21 aprile 1945.

REGHENZANI Giovanni, nato il 25 aprile 1927 a Piamborno (Brescia). — Giovane partigiano durante un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, si lanciava alla testa dei pochi compagni al contrassalto e, benchè ferito, continuava la lotta fino al raggiungimento della vittoria. Nel corso di un rastrellamento veniva catturato e, pur sottoposto ad atroci torture, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Deportato in Germania, immolava la sua giovane vita tra gli stenti del campo di Mathausen. — Mathausen (Germania), 30 marzo 1945.

ROZZATI Eugenio, nato il 26 ottobre 1921 a Cressa (Novara). — Offertosi volontariamente con il suo reparto, per una rischiosa azione di sabotaggio ad un treno blindato nemico sul tratto ferroviario compreso fra Borgosesia-Novara, subiva una imboscata tesagli da preponderanti forze avversarie. Dopo duro e aspro combattimento cadeva da prode alla testa del suo plotone. Nobile esempio di elevate virtù militari e di completa dedizione alla causa della libertà. — Proh (Novara), 10 agosto 1944.

(11050)

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 246

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GISMONDI Giuseppe, nato il 21 febbraio 1922 ad Oneglia (Imperia). — Partigiano combattente, dotato di entusiastico spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 5 settembre 1944, alle pendici di Monte Grande, alla testa di pochi valorosi, attaccava una munita posizione nemica, superiore in uomini e mezzi, distinguendosi per atti di valore e perizia. Incitando i suoi uomini alla lotta con la parola e l'esempio, costringeva l'avversario a ripiegare disordinatamente ed abbandonare ingenti quantitativi di materiale bellico. — Monte Grande (Imperia), 5 settembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

FIORITO Giuseppe Luca, nato il 15 giugno 1923 a Genova. — Partigiano audace e ardimentoso dotato di notevole spirito combattivo, partecipava in qualità di comandante di distaccamento a numerosi scontri col nemico evidenziando costantemente coraggio e sprezzo del pericolo. Nel febbraio 1945 in località Cavassolo, nel corso di un attacco ad un posto di blocco fortemente difeso da opere belliche, contribuiva con le sue doti di comandante capace ed intelligente alla favorevole conclusione dell'impresa mediante la cattura di tutti gli avversari. — Cavassolo (Val Bisagno), febbraio 1945.

MABRITO Alessandro Lorenzo, nato il 6 gennaio 1929 a Montafia (Asti). — Volontario, sin dai primi giorni della lotta partigiana, partecipava a numerose azioni di guerra distinguendosi per abnegazione e per elevato spirito combattivo. Il 3 marzo 1945, nel corso di un attacco al presidio nemico di Gallareto, visto cadere il tiratore di una mitragliatrice pesante, lo sostituiva prontamente nell'azione a fuoco e, nonostante pericolose infiltrazioni avversarie, manteneva la posizione consentendo l'esito favorevole del fatto d'arme. — Gallareto, 3 marzo 1945.

CROCE

FOLLI Giuseppe, nato il 9 agosto 1921 a Borgo Val di Taro (Parma). — Vice comandante di distaccamento, dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 16 marzo 1945 in località « Cimitero di Cargalla », alla testa dei suoi uomini, attaccava a distanza ravvicinata e con nutrito lancio di bombe a mano una consistente pattuglia nemica infliggendo gravi perdite al personale e al materiale. — Gargalla di Pontremoli, 16 marzo 1945.

(11052)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. **659**.

Durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi, al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, possono, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, essere confermati nell'incarico fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1979, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 21

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. **660**.

Misure urgenti in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria al fine di assicurare la continuità di applicazione dell'imposizione fiscale su alcuni prodotti petroliferi prevista dal citato decreto n. 574; di prorogare il termine di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e di imposte di registro ed ipotecarie relativamente ai settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo e della pesca nelle acque interne, al fine di evitare le negative ripercussioni che altrimenti si verificherebbero negli stessi settori; di differire l'operatività delle disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'IVA nei confronti dei soggetti che esercitano più attività; di modificare alcune disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per adeguarle alle nuove procedure automatizzate che consentono di migliorare i tempi tecnici per l'esecuzione dei rimborsi stessi, di disciplinare la tempestività dei versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di acconto da effettuarsi dai sostituti d'imposta, che non è stato possibile eseguire entro il 30 novembre 1979 a causa del mancato funzionamento delle aziende di credito e delle esattorie preposte alla riscossione di detti tributi; di emanare disposizioni che consentano di conoscere i consumi di gasolio per riscaldamento usato negli edifici; di stabilire limitazioni alle provviste di gasolio degli autoveicoli in uscita dal territorio doganale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;

oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;

oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 15.000 a L. 18.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è sospesa con effetto dal 1° gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, è soppressa.

Per gli usi indicati nella predetta lettera *F*), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera *F*) ed il relativo trattamento fiscale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *G*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e per uso combustione sono aumentate rispettivamente da L. 35.126 a L. 37.640 per quintale e da L. 2.000 a L. 2.450 per quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane sono aumentate, rispettivamente, da L. 107,13 a L. 122,45 per metro cubo e da L. 30 a L. 36,5 per metro cubo.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.

Art. 3.

Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti della imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, quando sono destinati all'uso di combustione.

E' soppressa la lettera *N*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del presente decreto sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438.

Art. 5.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento ed al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1980.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni e alle importazioni di uova di pollame in guscio, fresche o conservate, intere, sgusciate o congelate contenute in lattine.

Art. 6.

Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

I termini del 31 dicembre 1979 e del 31 dicembre 1980 previsti dallo stesso art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1980 e al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore della edilizia residenziale pubblica.

Art. 7.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980.

Art. 8.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti, si applica fino al 31 dicembre 1980.

Art. 9.

Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

L'opzione prevista nel secondo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, può essere esercitata, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, mediante comunicazione scritta all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 1979.

Art. 10.

I commi secondo e terzo dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-*bis*. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonchè l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonchè l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento ».

Art. 11.

All'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma le parole « includendo nel » sono sostituite con le parole « escludendo dal ».

Nel quarto comma la parola « terzo » è sostituita con la parola « quarto ».

Il quinto comma è abrogato.

Art. 12.

Nel primo comma dell'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, le parole « da cui gli ordinativi sono estinguibili » sono sostituite con le parole « di emissione degli ordinativi ».

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 1979.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate negli anni anteriori al 1979 allorquando gli ordinativi diretti collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo semestre solare successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano altresì per l'esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate anteriormente all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate.

Art. 14.

I versamenti dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti dalle persone fisiche per l'anno 1979 che avrebbero dovuto essere eseguiti mediante delega alle aziende di credito entro il 30 novembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979. Sono altresì considerati tempestivi i versamenti effettuati entro quest'ultima data relativi all'acconto della imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

I versamenti relativi alla imposta sul reddito delle persone giuridiche e alla imposta locale sui redditi dovuti dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonchè quelli delle ritenute alla fonte che dovevano essere eseguiti in esattoria tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979, anche mediante conto corrente postale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 15.

In ogni edificio l'amministratore, il gestore del servizio ed ove questi manchino, gli utenti degli impianti di riscaldamento sono tenuti ad annotare in un apposito registro le quantità di gasolio per uso riscaldamento acquistate dal 1° gennaio 1980. Gli stessi soggetti sono tenuti a conservare per almeno tre anni i documenti relativi agli acquisti di gasolio ed hanno altresì l'onere, qualora non abbiano conservato i documenti degli acquisti di gasolio fatti dal 1° aprile al 31 dicembre 1979, di richiederne copia al fornitore.

Le annotazioni nel registro indicato nel precedente comma possono essere effettuate a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Gli automezzi azionati da motori diesel in uscita dal territorio doganale non possono essere provvisti di un quantitativo di gasolio superiore a litri dieci per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone o a trasporto misto e di litri cinquanta per quelli adibiti a trasporto di merci e per gli autobus.

All'atto dell'uscita dal territorio doganale il conducente deve dichiarare se la provvista di gasolio contenuta nel serbatoio dell'automezzo eccede la quantità indicata al comma precedente.

Il conducente che esporta quale provvista dell'automezzo, un quantitativo di gasolio superiore a quello indicato nel primo comma è punito con la pena pecuniaria di L. 1.000 per ogni litro eccedente tale quantità.

Il conducente che non dichiara che la provvista di gasolio contenuto nel serbatoio eccede le quantità indicate al primo comma o dichiara una eccedenza di provvista inferiore a quella effettivamente detenuta è punito con la pena pecuniaria da L. 250.000 a L. 500.000. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo quanto disposto nei commi successivi.

Coloro che incorrono nelle infrazioni previste dal presente articolo sono ammessi a pagare, immediatamente, all'accertatore, una somma pari ad un quarto della pena pecuniaria massima prevista dal comma precedente, oltre al pagamento della pena pecuniaria di L. 1.000 per ogni litro di gasolio eccedente i limiti consentiti.

In sostituzione del pagamento della somma suindicata i trasgressori possono presentare apposita fidejussione rilasciata da un ente a ciò autorizzato, che garantisca il pagamento di quanto dovuto per la violazione commessa e le spese conseguenti al giudizio che gli interessati possono proporre.

In mancanza dell'immediato versamento delle somme a norma del quinto comma o della presentazione della garanzia di cui al precedente comma, l'autoveicolo con il quale è stata commessa la violazione, viene trattenuto a disposizione dell'ente cui appartiene l'accertatore fino al pagamento delle somme stesse ovvero fino alla prestazione della fidejussione.

L'eventuale spesa d'intervento, rimozione e custodia sono a carico, in solido, del conducente e del proprietario dell'autoveicolo.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — BISAGLIA — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 24

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. **661.**

Norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società Sara da concessionaria di costruzione di autostrade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni intese a mantenere l'attuale flusso di entrate per il Tesoro dello Stato nel settore autostradale evitando nel contempo una sensibile ma soltanto temporanea riduzione dei pedaggi fino all'approvazione della legge di riassetto del settore, nonché a reperire i fondi necessari per l'adempimento di obbligazioni scadute ed insolute già contratte dalla concessionaria Sara, dichiarata decaduta, ed a disciplinare taluni rapporti, aventi carattere di urgenza, conseguenti alla dichiarazione di decadenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fino alla data del 31 gennaio 1980 restano confermate le tariffe autostradali attualmente in vigore.

Fino alla data di entrata in vigore della legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, e comunque non oltre il 31 dicembre 1980, sono prorogate le disposizioni dell'art. 1 dello stesso decreto-legge ad eccezione di quelle di cui al primo e quarto comma.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, è così modificato:

« Per le autostrade ove le tariffe previste siano inferiori a quelle adottate sulla rete assentita in concessione alla società "Autostrade" S.p.a. sono applicate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società "Autostrade" medesima, fatta eccezione per la autostrada Napoli-Salerno. Resta comunque ferma la determinazione delle tariffe di pedaggio ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385, e dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 ».

Art. 2.

L'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, per far fronte agli oneri di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, come modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106, ulteriori mutui nell'anno 1980, fino ad un ricavo netto di lire 73 miliardi con le modalità ed il rimborso delle rate da parte del Ministero del tesoro, indicati nell'art. 11 dello stesso decreto.

Art. 3.

I contratti a termine di cui all'art. 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, possono essere rinnovati, secondo le modalità di cui al sesto comma del citato art. 6 e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 4.

Per intervenuto consenso della società « Autostrade » S.p.a., l'Azienda nazionale autonoma delle strade affida alla stessa società la concessione di solo esercizio delle autostrade Roma-L'Aquila-Villa Vomano e Torano-Pescara.

La concessione è assentita secondo il regime stabilito dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., di concerto con quello del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio di Stato.

L'A.N.A.S. provvede alla consegna alla società « Autostrade » delle tratte in esercizio, loro pertinenze e relative attrezzature mobiliari entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I tratti ancora in corso di costruzione e loro relative pertinenze saranno consegnati alla medesima società al momento della loro apertura al traffico.

La società « Autostrade » è autorizzata ad iscrivere quale immobilizzazione reversibile all'attivo del proprio bilancio l'investimento complessivo effettuato dall'ex concessionaria Sara e dall'A.N.A.S. per la realizzazione di entrambe tali autostrade ed al passivo, sotto la voce « Fondo compensativo », un ammontare di pari importo.

Il valore dell'immobilizzo iscritto all'attivo costituisce la base di commisurazione delle quote annue di ammortamento tecnico.

Il fondo compensativo di cui al quarto comma del presente articolo è parificato a tutti gli effetti al fondo di ammortamento finanziario.

Art. 5.

Il direttore generale dell'A.N.A.S. può essere sostituito da un direttore centrale tecnico dell'Azienda all'uopo designato dal Ministro dei lavori pubblici, nell'espletamento dei compiti affidatigli dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge 6 aprile 1977, n. 106, dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 51, nonché dal presente decreto.

Art. 6.

L'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla Sara, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestata.

Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 ».

All'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è aggiunto il seguente comma:

« Le eventuali disponibilità accertate sulla quota per oneri di carattere generale di cui al comma precedente possono essere utilizzate per far fronte agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo. Al soddisfacimento di questi ultimi oneri possono essere altresì destinate le somme affluite alla contabilità speciale di cui all'art. 9 per recupero di crediti, per rimborsi e per contributi già di pertinenza della Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) ed attinenti ai lavori di costruzione delle autostrade A24 e A25 ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI — LOMBARDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 20

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 662.
Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 29 febbraio 1980.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali sia in sede di adozione dei piani di riorganizzazione, sia in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonché in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione dei futuri accordi nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dal presente articolo sono nulli di diritto e gli amministratori ed i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori ed i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa ed i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidamente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che non abbiano rilevato o dichiarata la nullità delle relative deliberazioni.

In caso di mancata declaratoria di nullità di atti illegittimi del genere di cui sopra, i componenti degli organi di controllo che abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, sono obbligati a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dell'esame del provvedimento medesimo al Ministero dell'interno, pel tramite del commissario del Governo, copia dell'atto deliberativo ritenuto illegittimo.

Il Ministero dell'interno promuove nei confronti dei responsabili di cui ai precedenti commi il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

Art. 3.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti superi il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo art. 4.

Per la determinazione del numero di personale in servizio nell'anno 1976 non deve essere considerato nè computato il personale assunto per prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonché quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato nè computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

Art. 4.

Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purché anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

Il personale non di ruolo in servizio fin dal 30 settembre 1978 che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dall'ultimo comma del presente articolo.

Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi esistenti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 16.

Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

Art. 5.

Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 30 aprile 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti nè avvalersi del tipo di prestazioni lavorative indicate nel secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

I provvedimenti adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Art. 6.

I soli comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed alla assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere la cui realizzazione non era stata iniziata e, comunque, la cui attivazione, da effettuare nello anno 1980, non era prevedibile all'atto dell'adozione del predetto piano.

I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

Art. 7.

Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, deve essere sottoposta all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi alla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4.

Art. 8.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, la cui applicazione non risulti espressamente limitata all'anno 1979.

E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli 4, quarto comma, 6 e 7, ultimo comma, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nei primi tre commi dell'art. 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, tenuto conto anche di quanto precisato nel secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 9.

Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

Art. 10.

L'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento scadute e non versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento ».

Art. 11.

Gli enti locali non possono assumere mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo.

La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare allo ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo, indicate nel comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonchè per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti, mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, i comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.

Art. 13.

E' confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'articolo 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 14.

A partire dal 1° gennaio 1980, i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad appositi conti correnti non vincolati con il Tesoro, intestati a ciascuno degli enti medesimi.

Il tesoriere dell'ente può effettuare prelevamenti da detto conto corrente soltanto dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso di sè.

La tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze dei conti aperti ai sensi del precedente primo comma il tasso d'interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni per depositi aventi analoghe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno determinate le modalità di funzionamento e ogni altra condizioni relativa ai conti correnti previsti dal precedente primo comma.

Art. 15.

Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno nonché per i comuni appartenenti al Centro-Nord e classificati montani a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, del 25 per cento;

b) le somme previste alla lettera *b*) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e quelle di cui all'art. 14 del presente decreto.

Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle trimestralità del 20 luglio e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute. A tal fine i comuni e le province sono tenuti ad effettuare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto apposita segnalazione al Ministero dell'interno a firma del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario comunale o provinciale.

Art. 16.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per lo anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 18.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclutivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Si applica il disposto di cui al nono comma dello art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 20.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, al di fuori dei limiti di cui al successivo art. 21.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto a quello iscritto per l'esercizio 1979, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 21.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18, 19 e 20 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, previa rivalutazione del 3 per cento dell'ammontare stesso ai soli effetti della determinazione del complesso delle anzidette spese per l'anno 1980.

Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel presente articolo sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

a) dai comuni e dalle province per l'effettuazione delle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;

b) dai comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT.

Nel decreto previsto dal secondo comma del successivo art. 23 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero dei seggi elettorali ed alla superficie del comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980.

Art. 22.

Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate esclusivamente per investimenti.

Art. 23.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonchè della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 15, resta subordinato all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresì essere disposti — anche in deroga alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 — pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43 ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 24.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente art. 23 entro il 31 marzo 1981.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dello art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Tra le spese di personale è altresì iscritto il fondo di cui al successivo art. 25.

Art. 25.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennità integrativa speciale spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 14 per cento.

Art. 26.

Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1980.

I comuni e le province dovranno adottare entro il 29 febbraio 1980 le relative deliberazioni.

Nei comuni e nelle province, in cui non siano adottate le predette deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni del primo comma del presente articolo.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal primo comma medesimo.

In tale revisione dovrà tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dalle analitiche relazioni annuali previste dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nonchè degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione.

In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

20.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
10.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
5.000 per quelli appartenti alla 3ª categoria.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 29 febbraio 1980.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni i quali tendano a realizzare l'equilibrio fra gettito complessivo della tassa e costo del relativo servizio.

In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 29 febbraio 1980.

Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anziché del comune e viceversa.

La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 27.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-78, sono attribuite dall'Amministrazione

finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 28.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentito-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Art. 29.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 30.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 31.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

La ripartizione della predetta somma tra le varie camere di commercio dovrà avvenire in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

L'elenco dei diritti di segreteria riportato in allegato al predetto decreto-legge n. 973, convertito nella citata legge n. 49, è integrato dal seguente diritto: « Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio, diritto fisso di L. 5.000, oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico ».

Le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere, per l'anno 1980, ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio nell'anno 1976 a qualunque titolo, anche a carattere precario o per l'espletamento di mansioni stagionali.

Art. 32.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.346.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disposizioni per la finanza locale » e « Somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA — ROGNONI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 22

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. **663.**

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonché di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo quinto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'I.N.P.S. è tenuto a rimborsare l'importo dei crediti portati a conguaglio dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto della prestazioni economiche di malattia e di maternità per:

i dipendenti e soci lavoratori di enti cooperativi, anche di fatto, compresi le compagnie e i gruppi portuali;

i lavoratori agricoli;

i dipendenti da artigiani e da esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

gli addetti ai servizi domestici e familiari;

i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.

Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.

Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione.

Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con un'ammenda di L. 100.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia — stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria — e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.

Art. 2.

Nei casi di infermità del lavoratore il medico curante redige in duplice esemplare e rimette alla struttura indicata dalla regione il certificato di diagnosi, prognosi e di eventuale continuazione della malattia e rilascia contemporaneamente al lavoratore un attestato, da consegnarsi entro tre giorni dal rilascio al datore di lavoro, comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporti la temporanea inidoneità al lavoro.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a richiesta, gli attestati in suo possesso ed a comunicare i necessari dati salariali entro il termine di quindici giorni, nella ipotesi di pagamento diretto da parte dell'Istituto medesimo.

La struttura indicata al primo comma provvede a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro quindici giorni, copia della certificazione ivi prevista con le eventuali osservazioni e può disporre controlli sullo stato di infermità del lavoratore.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1° gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 57, secondo comma, della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate i contributi sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio:

a) artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Dalla data predetta è attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalità di cui allo articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni;

b) liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso, tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a L. 125.000 annue;

c) dirigenti di aziende assistiti da casse o fondi di assistenza sanitaria, ancorché non individuati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché altri dirigenti non assistiti da enti, casse o fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui allo articolo 4 della predetta legge;

d) dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici gestori della assicurazione contro le malattie nella misura comunque determinata per l'anno 1979.

Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici, sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui precedente comma.

Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi degli enti, fondi e casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.

Le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a 1/12 dell'80% dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate. I relativi conguagli saranno effettuati, entro il terzo mese da quello di esazione da parte dell'Istituto, in relazione all'effettivo importo dei contributi riscossi per l'assistenza sanitaria.

Art. 4.

Per il 1980 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro verserà al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale l'aliquota contributiva di cui all'art. 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1346, è ripartita nello 0,12 per cento della retribuzione per la prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'art. 3 della citata legge e nel 5,48 per cento della retribuzione per l'assistenza sanitaria, oltre alle quote addizionali per l'assistenza ai pensionati di cui alla legge 7 gennaio 1970, n. 5, e alla quota aggiuntiva di cui all'art. 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

A modifica ed integrazione dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, nominato a norma dell'art. 2-*bis*, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, resta in carica per la gestione delle funzioni economico-previdenziali di cui al comma precedente fino al riordino della materia.

Art. 5.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori a gestione diretta;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica, restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Ai cittadini assistiti ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è garantita l'assistenza specialistica esterna con le forme, con le modalità ed i limiti previsti per gli assistiti dal disciolto INAM.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Fino alla emanazione della disciplina legislativa di cui agli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli organi di amministrazione della C.R.I. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino alla istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 ed esse saranno ripartite, fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dello art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prelevano dai fondi loro assegnati le somme relative alle spese da sostenere direttamente o tramite gli enti che già esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Le spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione degli enti stessi per l'anno finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge; contestualmente è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.

Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione, senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella rubrica relativa alla « Assistenza sanitaria » istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Entro il 30 aprile 1980 le regioni provvedono a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, lo ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale ad esse attribuita.

Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle province e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai commi precedenti, dovranno essere previsti tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, viene approvato lo schema tipo della convenzione per il servizio di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali ed il contestuale accredito delle relative somme ad apposito conto corrente infruttifero denominato:

« Direzione generale del tesoro - Unità sanitarie locali », da istituire per la regolazione contabile degli accreditamenti effettuati dalle tesorerie provinciali dello Stato ai sensi dei successivi commi.

Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono istituite contabilità speciali, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle unità sanitarie locali.

Le regioni inviano altra copia del provvedimento di cui al quarto comma alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le quali, sulla base di detto provvedimento, accreditano alle contabilità speciali le quote spettanti alle unità sanitarie locali, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola prelevamenti mensili dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino ad un terzo della quota trimestrale ad esse accreditata per far fronte ai pagamenti per spese correnti, salva la facoltà delle regioni di autorizzare, su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, prelevamenti di importo superiore. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuate in relazione alle effettive necessità.

Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti, salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento dei conti correnti e delle contabilità speciali di cui al presente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

Art. 9.

In sede di determinazione del modello di rilevazione contabile delle spese del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'indirizzo e del coordinamento governativo di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabiliti i criteri cui dovrà essere uniformata la disciplina per l'utilizzazione del patrimonio e per la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità al disposto del primo comma del suddetto art. 50.

Con lo stesso decreto, al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è determinato lo schema di bilancio tipo da adottarsi dalle medesime unità sanitarie locali.

Art. 10.

Al secondo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente periodo:

« Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni possono sospendere, sino alla presentazione dei rendiconti trimestrali, il trasferimento delle quote spettanti alle unità sanitarie locali per il trimestre successivo a quello nel quale è scaduto il termine medesimo. In ogni caso le regioni nominano un apposito commissario per la presentazione dei prescritti rendiconti ».

Art. 11.

Fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi di tutto il personale, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, degli enti locali, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi, è fatto divieto di procedere ad assunzione anche temporanea di nuovo personale amministrativo, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il n. 8) del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è così sostituito:

« I contratti di fornitura non possono, a pena di nullità, essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni ».

Art. 13.

All'art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per costruzione di nuove strutture e presidi sanitari ».

Art. 14.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 18, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipate di un anno.

Il contributo di adeguamento, indicato nel predetto art. 25, per gli artigiani e commercianti è moltiplicato, per l'anno 1980, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'art. 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni convenzionali orarie, contemplate dall'art. 22 succitato, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.

Con efficacia dal 1° gennaio 1979, l'ultimo comma dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è abrogato.

Art. 15.

Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1° gennaio 1979 in poi.

Art. 16.

A modifica del termine stabilito all'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i versamenti da parte degli

enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.

La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'art. 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissato nella misura di cinque punti.

Art. 17.

In previsione del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, a decorrere dal 1° gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari, gestite dall'I.N.P.S.

I contributi di cui al comma precedente sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.

Per le aziende esercenti la pesca e limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

I contributi di cui al primo comma verranno riscossi secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste per la generalità dei datori di lavoro, salve le particolarità di cui ai punti che seguono:

1) obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte posizioni contributive per ciascuna unità navale, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga;

2) obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei contributi con periodicità mensile, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono;

3) mantenimento, a tutela dei crediti contributivi delle disposizioni concernenti i privilegi speciali e le garanzie, sia di ordine sostanziale che processuale, previsti dalla normativa vigente nella Cassa nazionale per la previdenza marinara;

4) ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate;

5) sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti la emissione di ordini di pagamento e la riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi al 31 dicembre 1979;

6) resta ferma, per le aziende armatoriali l'esclusione dal versamento delle addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe;

7) le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.

Art. 18.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limiti minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire seimila.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Art. 19.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, non si applicano nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti elementari e di scuola materna di ruolo dipendenti dai provveditorati agli studi.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1979, n. 290, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative del restante personale di ruolo e non di ruolo della scuola è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1980, per le denunce relative all'anno 1978, ed al 31 dicembre 1980 per le denunce relative all'anno 1979.

Art. 20.

All'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« Con lo stesso decreto i predetti beni possono essere assegnati in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo non superiore a cinque anni per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della predetta legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624 ».

Art. 21.

Per l'anno 1980, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.

Per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma precedente si applicano anche per l'anno 1980 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'art. 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 22.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modifi-

cazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti e, per le imprese artigiane, anche per i titolari e per i coadiuvanti.

Il contributo a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, è prorogato fino al 31 dicembre 1980.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1980 in lire 2.038 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa del bilancio dello Stato.

Art. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni, compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'art. 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 28 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 24

Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già in servizio presso il Ministero della sanità, unitamente al personale che sarà assegnato con le procedure previste dall'art. 6 della legge 29 luglio 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e dell'assistenza di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è trasferito al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

In attesa che per effetto del riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano stabilite le dotazioni organiche del Ministero e fino alla data dell'inquadramento definitivo, al personale di cui al precedente comma iscritto in apposito ruolo speciale, continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dagli ordinamenti degli enti e delle gestioni di provenienza.

Art. 25.

L'inizio di atti destinati a promuovere il procedimento, d'ufficio o a domanda, per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti pubblici, nel cui ambito si svolga attività di ricerca scientifica unitamente alla attività di ricovero e cura, determina per tali enti, anche se ospedalieri, la sospensione dell'applicabilità delle norme, di cui agli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare di quelle concernenti il trasferimento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature, fino a che non sia concluso il procedimento di riconoscimento di cui all'art. 42 della medesima legge.

Gli enti soggetti al procedimento di riconoscimento e quelli per i quali sia intervenuto il decreto di riconoscimento possono devolvere i propri redditi patrimoniali, ove sussistano, alle attività di ricerca scientifica.

Art. 26.

Il termine dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza entro il 31 marzo 1980, è prorogato a tale data in attesa dell'adozione di un organico provvedimento legislativo riguardante i giovani destinati dalle amministrazioni predette alla realizzazione dei progetti specifici previsti dalla legge stessa.

Con effetto dal 15 gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell'art. 25 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.

In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — ALTISSIMO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 19

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. **664.**
Norme per il personale precario dell'Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 535, concernente proroga dei termini previsti dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, recante norme transitorie per il personale precario delle Università;

Considerato che i contratti stipulati dalle Università, gli assegni di formazione didattica e scientifica, le borse di studio nonché gli incarichi e le supplenze su posti di assistente ordinario con il 31 dicembre 1979 non verranno ad essere sorretti da una efficace norma di proroga;

Considerata l'esigenza, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge recante delega per il riordinamento della docenza universitaria, di assicurare il regolare e ordinato svolgimento dell'anno accademico;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere alle esigenze sopra prospettate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 ottobre 1979, di cui al primo, terzo e sesto comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, è prorogato fino al 29 febbraio 1980.

Art. 2.

Gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 535, possono presentare entro il termine di cui al precedente articolo domanda al rettore dell'Università in cui svolgono o hanno svolto le loro attività per l'ammissione ai giudizi per l'inquadramento in ruolo che saranno regolati dalla legge per il riordinamento della docenza universitaria, corredandola dei titoli accademici e scientifici e di una relazione sull'attività didattica. Sono valide le domande già presentate allo stesso fine.

Le disposizioni del presente articolo, fatta salva la possibilità in via amministrativa di integrazione o di riapertura dei termini — ove necessarie — in base a quanto sarà previsto dalla legge per il riordinamento della docenza universitaria, sia per quanto concerne gli aventi titolo alla partecipazione ai giudizi, sia per quanto concerne le modalità di partecipazione, tengono luogo del bando per la partecipazione ai giudizi medesimi da indire in prima applicazione della suddetta legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 10.500 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. **665.**
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, n. 303, concernente assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Considerato che con proprio decreto in data 4 aprile 1979 (registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979, registro n. 56, foglio n. 75, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979), tra l'altro, è stato assegnato erroneamente un posto di tecnico laureato all'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, anziché all'istituto di clinica medica prima (per la sesta cattedra di patologia medica) della stessa facoltà ed Università;

Considerato che il posto di cui trattasi è stato assegnato all'istituto scientifico citato per mero errore materiale;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a regolarizzare l'assegnazione del posto sopraindicato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, n. 303, indicato nelle premesse, è rettificato per la sola parte concernente l'assegnazione all'Università di Roma di un posto di tecnico laureato di ruolo, nel senso che tale posto si intende assegnato all'istituto di clinica medica prima (per la sesta cattedra di patologia medica) della facoltà di medicina e chirurgia del citato Ateneo, anziché all'istituto di patologia generale della stessa Università e facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Registro n. 98 *Istruzione, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1979, n. **666.**

Estinzione della corporazione dei piloti del porto di Licata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;

Vista la tabella *A* unita al prefato regolamento generale che dichiara costituita, tra le altre, la corporazione dei piloti del porto di Licata;

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 25 giugno 1977, concernente la classificazione nella seconda categoria della corporazione dei piloti del porto di Licata;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla estinzione della corporazione dei piloti del porto di Licata, essendo venuto meno l'elemento personale e patrimoniale dell'ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

E' estinta la corporazione dei piloti del porto di Licata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1979

PERTINI

EVANGELISTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1979
Registro n. 9 *Marina mercantile, foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1979, n. **667.**

Norme in materia di tariffe telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 70/1979 del 29 dicembre 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A* - Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni

stesse, comunità montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani:

direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *B* - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata, ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone ivi coabitanti. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa abitazione, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *C* - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B* e quelli come tali richiesti dagli utenti.

Art. 2.

Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:

Reti del primo gruppo:

categoria *A*	L. 4.000
categoria *B* simplex	» 9.500
categoria *B* duplex	» 4.000
categoria *C*	» 23.000

Reti del secondo gruppo:

categoria *A*	L. 4.000
categoria *B* simplex	» 8.000
categoria *C*	» 17.000

Per gli abbonamenti della categoria *C* in uso a:

1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici,

il canone trimestrale è stabilito nella misura seguente:

reti del primo gruppo	L. 15.000
reti del secondo gruppo	» 11.000

I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

Art. 3.

Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:

	Nuovo impianto	Trasloco
categoria *A*	L. 180.000	L. 90.000
categoria *B* simplex . . .	» 150.000	» 90.000
categoria *B* duplex . . .	» 115.000	» 65.000
categoria *C*	» 180.000	» 90.000

Per le categorie *B* simplex e *B* duplex una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e L. 60.000, è rateizzata in quattordici trimestralità senza alcuna maggiorazione.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco relativi alla categoria *C* di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti rispettivamente in L. 115.000 e L. 65.000.

Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 per cento del costo medio del tratto di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente.

A tal fine, in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 1974, gli importi chilometrici di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto medesimo vengono stabiliti nella misura seguente:

a) per collegamenti realizzati su circuito aereo individuale L. 372.000/km;

b) per collegamenti realizzati su circuito in cavo L. 124.000/km.

Nel caso di collegamento duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.

Art. 5.

I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del precedente art. 4 si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente:

a) trasformazione in singolo di ciascuna utenza di coppia duplex;

b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti);

c) spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente;

d) ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio.

Il contributo di trasloco è dovuto una sola volta nel caso in cui le operazioni di cui ai punti precedenti siano concomitanti.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo complessivo previsto per il trasloco nel precedente art. 4.

Nel caso di cambio di numero a richiesta dell'utente si applica la metà del contributo spese previsto per il trasloco nel primo e nel terzo comma dell'art. 4.

Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.

Per la riattivazione dell'impianto sospeso a richiesta o in applicazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 1930, e successive modifiche, è dovuto un rimborso di L. 3.000.

Art. 6.

Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:

categorie *A* e *B* . . . . L. 1.000
categoria *C* . . . . » 1.250

Per gli alberghi e le pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è stabilito nella misura dell'80%.

Il canone trimestrale di abbonamento per ogni apparecchio supplementare su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 375.

In aggiunta ai canoni di cui al primo comma, per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante, è dovuto un canone trimestrale di L. 2.000.

Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.

Art. 7.

Per i seguenti tipi di impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:

a) derivazione interna con commutatore manuale (compreso il commutatore) . . . L. 4.650

b) derivazione interna con commutatore automatico (compreso il commutatore) . . » 6.450

c) derivazione interna in serie . . . . » 4.800

d) commutatore manuale, organo di sezionamento (per ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno . » 900

e) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno . » 2.700

f) presa a spina supplementare . . . . » 1.350

g) apparecchio supplementare su impianti a spina . . . . » 2.400

h) apparecchio da tavolo di tipo normale, principale o derivato . . . . » 900

i) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . » 4.000

l) indicatore di conteggio a domicilio ad un solo contatore:

categorie *A* e *B* . . . . » 1.920
categoria *C* . . . . » 2.400

m) indicatore di conteggio a domicilio a più contatori o con disabilitatore a chiave:

categorie *A* e *B* . . . . » 2.520
categoria *C* . . . . » 3.000

Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto, di trasloco o di spostamento interno è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 9.000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.

Art. 8.

Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente:

a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio . . . . L. 4.800

b) impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio . . . . » 2.850

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni esterne ed interne, richiamata, trasferta, emergenza, inoltro, attesa comandata, ritorno al capolinea, inclusione d'operatore, accesso all'operatore, servizio notte, classificazione dei derivati, inoltro automatico, conteggio, controllo della teleselezione:

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati . . . . » 4.800

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati . . . . » 4.050

d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, selezione abbreviata, documentazione addebiti, aggiuntivi per traffico di giunzione, dettatura centralizzata, conferenza, sveglia automatica, fonia su attesa, ecc.): per ogni apparecchio relativamente a ciascun servizio (con un massimo addebitabile per due servizi) . . . . » 450

e) sistemi per « ricerca persone »:

tipo a segnalazione ottica:

apparecchiatura centrale . . . . . » 13.500
per ogni quadro, lampada o orologio » 4.500

tipo a viva voce:

apparecchiatura centrale . . . . . » 18.000
per ogni altoparlante o tromba esponenziale . . . . » 1.800

tipo a spire magnetiche o ad antenna:

apparecchiatura centrale . . . . . » 90.000
per ogni ricevitore, ricetrasmettitore o aggiuntivo per servizi speciali . . . . . » 7.500

f) derivazione interna con commutatore manuale (escluso il commutatore) . . . . » 2.700

g) derivazione interna con commutatore automatico (escluso il commutatore) . . . » 2.700

h) derivazione in serie . . . . » 3.450

i) commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo normale per ciascuno . . . . » 680

l) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altri accessori di tipo speciale, per ciascuno . . . . . . L. 2.000

m) presa a spina supplementare . . . . » 1.200

n) apparecchio supplementare su impianto a spina . . . . » 1.500

o) apparecchio da tavolo di tipo normale » 600

p) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . » 750

q) supplemento per apparecchio amplificato . . . . » 3.000

r) supplemento per apparecchio con lettore di scheda . . . . » 45.000

s) segreteria telefonica con possibilità di sola risposta . . . . » 6.000

t) segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a viva voce, altri dispositivi speciali . . . . » 10.000

u) segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza e altri dispositivi speciali di particolare complessità . . . . » 15.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.500 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale.

Nessun canone di presunto noleggio è dovuto dall'abbonato, per gli impianti di cui al presente articolo, in forza delle disposizioni in vigore che si intendono abrogate.

Art. 9.

Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 65, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'art. 15.

La tariffa per una comunicazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa.

Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 250.

Art. 10.

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 11.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni interurbane settoriali	1	168
Altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	75
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	21
da oltre 60 fino a 120 km	1	17,5
da oltre 120 fino a 240 km	1	16
oltre 240 km	1	16

Art. 12.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	150
da oltre 15 fino a 30 km	1	80
da oltre 30 fino a 60 km	1	42
da oltre 60 fino a 120 km	1	35
da oltre 120 fino a 240 km	1	32
oltre 240 km	1	32

Art. 13.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una ta-

riffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	105
da oltre 15 fino a 30 km	1	56
da oltre 30 fino a 60 km	1	30
da oltre 60 fino a 120 km	1	28
da oltre 120 fino a 240 km	1	25
oltre 240 km	1	25

Art. 14.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km . . .	1	48
da oltre 15 fino a 30 km	1	28
da oltre 30 fino a 60 km	1	16
da oltre 60 fino a 120 km	1	12,5
da oltre 120 fino a 240 km	1	12
oltre 240 km	1	12

Art. 15.

Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato in L. 65, da valere anche nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per gli impianti singoli e duplex della categoria *B* di abbonamento l'addebito trimestrale degli scatti viene effettuato secondo gli scaglioni e le misure seguenti:

per impianti singoli:

fino a 100	scatti trimestrali	L. 30	ciascuno
da 101 a 200	» »	» 55	»
da 201 a 500	» »	» 65	»

per impianti duplex:

fino a 150	scatti trimestrali	L. 30	ciascuno
da 151 a 250	» »	» 55	»
da 251 a 500	» »	» 65	»

Per la stessa categoria *B* di abbonamento gli scatti successivi ai 500 trimestrali sono addebitati a L. 72 ciascuno.

Art. 16.

Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per comunicazione pari a L. 250 e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

Comunicazioni interurbane settoriali . . L. 50

Altre comunicazioni interurbane:

fino a 15 km	L. 80
da oltre 15 fino a 30 km	» 150
da oltre 30 fino a 60 km	» 265
da oltre 60 fino a 120 km	» 340
da oltre 120 fino a 240 km	» 405
oltre 240 km	» 500

Art. 17.

L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 18.

Per ciascuna comunicazione interurbana effettuata da apparecchio a disposizione del pubblico è dovuta, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare di L. 95.

Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi a gettone, l'importo dovuto è percepito con l'incasso di un gettone per ciascuno impulso per la prima terna di impulsi e di un gettone per ciascuno dei primi due impulsi per le terne successive.

Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 9, è fissato in L. 100.

Art. 19.

Quando una comunicazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuta una quota fissa pari a L. 250.

Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere una quota fissa pari a L. 250.

Art. 20.

Per la trasmissione di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con un abbonato, il richiedente deve corrispondere una quota fissa pari a L. 250.

Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.

Art. 21.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

Art. 22.

La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

Art. 23.

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 1.800 con un minimo di L. 9.000.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, e/o impianti intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nell'art. 4.

Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 45.000. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui al comma precedente sono pari a quelli stabiliti nell'art. 4.

Art. 24.

Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10, i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali	L.	990.000
Circuiti interurbani:		
fino a 15 km	L.	1.584.000
da oltre 15 fino a 30 km	»	2.970.000
da oltre 30 fino a 60 km	»	5.247.000
da oltre 60 fino a 120 km	»	6.732.000
da oltre 120 fino a 240 km	»	8.020.000
oltre 240 km	»	9.900.000

Art. 25.

Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 25 per ogni comunicazione documentata.

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla medesima data il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 18

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario avente come soggetto la propaganda per la prevenzione e la cura delle malattie.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1979, fra l'altro, di francobolli ordinari aventi come soggetto la propaganda per la prevenzione e la cura delle malattie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1463 del 27 giugno 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario, nel valore da L. 120, avente come soggetto la propaganda per la prevenzione e la cura delle malattie.

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia e offset; formato carta: mm 24 × 40; formato stampa: mm 20 × 36; dentellatura: 14; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con tre colori calcografici e un colore offset.

La vignetta del francobollo, dedicato alle malattie digestive, riproduce, su un fondino color pergamena, una miniatura intitolata « Medico con paziente ascitico », tratta dall'incunabolo « Hortus sanitatis », di Gio-

vanni da Cuba; completano la vignetta la leggenda « 1ª SETTIMANA ITALIANA DELLE MALATTIE DIGESTIVE », la indicazione del valore, « 120 » e la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1979
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 138

(11261)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Approvazione del regolamento generale della borsa merci di Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, con il quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Vista la deliberazione n. 147 dell'11 aprile 1979, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ha proposto il nuovo regolamento generale della borsa merci;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento generale della borsa merci di Verona, composto di 26 (ventisei) articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI VERONA

Capo I

ISTITUZIONE, SCOPO E VIGILANZA

Art. 1

La borsa merci di Verona, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1962, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n 272, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2.

La borsa merci è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio esclusi i beni le cui negoziazioni, in base alle disposizioni vigenti, si svolgono presso le borse valori.

Art. 3.

La borsa merci è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della borsa stessa.

La stessa camera provvede all'amministrazione della borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè i componenti della giunta ed i funzionari dell'ente a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie alla esplicazione delle funzioni predette sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso che la gestione della borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tale caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, sono tenuti a sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo II

LA DEPUTAZIONE

Art. 5.

La deputazione di borsa è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presceglie le persone da designare tra gli operatori di borsa.

Art. 6.

La deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi il presidente. In caso di sua assenza o impedimento, la carica è ricoperta dal deputato più anziano di nomina.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della deputazione; essi hanno però diritto al voto solo quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La deputazione tiene, di regola, le sue sedute nei locali della borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo delegato.

La deputazione può essere convocata dal suo presidente o da almeno tre membri effettivi. Può altresì essere convocata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 7.

La deputazione sorveglia l'andamento della borsa ed in particolare:

1) Decide sull'accettazione delle domande di ammissione in borsa negando l'ingresso a quelle persone che, a suo giudizio, non apparissero interessate o degne di entrarvi. Ad essa competono le decisioni circa le esclusioni dalla borsa per un tempo determinato o illimitato

2) Vigila affinchè gli operatori, nell'esplicazione della loro attività, non contravvengono alle leggi e ai regolamenti.

3) Sovraintende alla polizia interna della borsa e al buon ordine dei servizi e segnala alla camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura le irregolarità che avesse a riscontrare, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale.

4) Formula proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

Contro le deliberazioni della deputazione è ammesso ricorso alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può proporsi ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro dieci giorni dalla comunicazione.

Capo III

IL COMITATO DI BORSA

Art. 8.

Il comitato di borsa è nominato annualmente, su designazione della deputazione, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al presidente di tale ente è riservata la nomina del presidente del comitato stesso

Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura fa parte di diritto del comitato di borsa e, in caso di assenza o impedimento del presidente ne svolge le funzioni direttamente o tramite un proprio delegato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo incaricato.

Art. 9.

Il comitato ha compito di:

1) Collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla deputazione di borsa assicurando in particolare la presenza, in ogni seduta di borsa, di almeno due commissari di turno, scelti fra i propri membri.

Essi sono coadiuvati nella loro opera da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo designato ed hanno il potere di far allontanare dalla borsa chiunque contravvenga alle leggi e ai regolamenti o ponga in essere comportamenti non conformi alla dignità e serietà del luogo.

Tutti gli interventi di espulsione dovranno essere verbalizzati e sottoposti al giudizio della deputazione di borsa nella sua seduta immediatamente successiva.

2) Proporre alla camera di commercio, industria, artigianato e agricultura la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali.

3) Sovrintendere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa di cui all'art. 24 in base alle disposizioni del relativo regolamento.

A tal fine spetta a membri del comitato la presidenza e la vice presidenza delle commissioni per l'accertamento dei prezzi di listino.

4) Svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono al sindacato dei mediatori.

Capo IV

INGRESSO IN BORSA

Art. 10.

L'ingresso in borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti; esso, di norma è riservato agli uomini di affari che intendono concludere contratti o definire rapporti aventi stretta attinenza con la compravendita delle merci trattate in borsa.

Chiunque è ammesso in borsa deve osservare le disposizioni del presente regolamento ed, in particolare, le disposizioni relative all'arbitrato.

Art 11.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine e dei tavoli nonchè quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di borsa.

Sono esclusi dal pagamento della tassa di ingresso i componenti della deputazione, del comitato di borsa e delle commissioni per l'accertamento dei prezzi per la formazione del listino.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono esclusi dalla borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di borsa emesse nei loro confronti.

E' in facoltà della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della deputazione, di privare del diritto di ingresso alla borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne rendesse indegno per qualsiasi motivo.

A cura della deputazione è compilato un albo degli esclusi, da affiggersi nei locali della borsa con l'indicazione, per ciascun nominativo, di nome, cognome, motivo e durata dell'esclusione.

Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma del penultimo e ultimo comma dell'art. 7.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla borsa nonchè quelli di revoca dell'esclusione debbono essere comunicati a tutte le borse e camere di commercio della Repubblica a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In caso di reciprocità, le esclusioni deliberate dalle altre borse saranno recepite anche dalla borsa merci di Verona.

Capo V

LA MEDIAZIONE

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla deputazione di borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti per le mediazioni di borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo VI

LE CONTRATTAZIONI

Art. 16.

Gli affari conclusi nella borsa e con riferimento alle condizioni ed agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e di altri eventuali regolamenti speciali della borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compra-vendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

Art. 18.

Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell'apposito ruolo.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la deputazione, compila il calendario della borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della borsa a determinati giorni della settimana.

Capo VII

LE CONSEGNE, I PAGAMENTI E LA COSTITUZIONE IN MORA

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella borsa e con espresso riferimento alla borsa stessa valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Verona, accertati, approvati e pubblicati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Art. 21.

Salvo patto contrario, trascorso il termine consentito con la diffida, o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite rapartiti a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori

Capo VIII

IL LISTINO IN BORSA

Art 22.

I gruppi di prodotti, merci e servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentita la deputazione di borsa.

I singoli prodotti, merci e servizi inseriti nel listino sono fissati, con le relative condizioni di commercializzazione, dal comitato di borsa.

Art. 23.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente della deputazione

Il comitato si avvale per gli accertamenti di apposite commissioni i cui componenti sono nominati annualmente dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su designazione della deputazione di borsa.

Le cariche di presidente e vice presidente delle commissioni sono ricoperte da membri del comitato di borsa assistiti da funzionari della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo nominati.

Art. 24.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura impartisce al comitato di borsa criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura la pubblicazione del listino.

Capo IX

COMPONIMENTO DELLE CONTROVERSIE

Art. 25.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in borsa possono essere dalle parti deferite alla deputazione per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengono diversamente, deve essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Le direttive ed i provvedimenti emanati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalla deputazione di borsa, riguardanti il funzionamento della borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirittamente operi in borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti od avvisi nei locali della borsa medesima.

(10854)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre **1979.**

Modificazione al calendario di borsa per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 18 dicembre 1978, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1979;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 21 dicembre 1979, n. 630, che proroga al 3 ed al 4 gennaio 1980 i termini per la consegna titoli e la liquidazione relativi al mese di dicembre 1979;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 630 della Commissione nazionale per le società e la borsa sono rese esecutive:

« I termini per la consegna titoli e la liquidazione stabiliti nel calendario di borsa per il mese borsistico di dicembre 1979 sono prorogati rispettivamente al 3 gennaio 1980 ed al 4 gennaio 1980 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(11416)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 9 ottobre 1979, recante modificazione della tassazione di alcuni prodotti petroliferi dal peso al volume e relative modalità.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1979, recante modificazione alla tassazione di alcuni prodotti petroliferi dal peso al volume e relative modalità;

Considerato che l'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico è variata da L. 3.000 a L. 2.200 al q.le, per effetto dei decreti-legge 14 settembre 1979, n. 438 e 12 novembre 1979, n. 574, e che, pertanto, occorre modificare la corrispondente aliquota a volume;

Decreta:

Articolo unico

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, prevista, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, al punto 7) dell'art. 3 del

decreto ministeriale 9 ottobre 1979, è modificata da L. 2.373 a L. 1.740 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1980 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11420)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea e le operazioni di esportazione definitiva e temporanea relative agli esemplari riportati nelle appendici 1ª e 2ª della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976);

Considerato che, a seguito del deposito dello strumento di ratifica, effettuato in data 2 ottobre 1979, la predetta convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 31 dicembre 1979;

Considerata l'esigenza di dare completa attuazione alle misure previste dalla convenzione e, in particolare, alle disposizioni concernenti il commercio internazionale degli esemplari riportati nelle appendici della convenzione stessa;

Ritenuta la necessità di accentrare presso talune dogane le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea, degli esemplari di specie iscritte nelle appendici 1ª e 2ª della citata convenzione al fine di perseguire la protezione della fauna e della flora selvatica minacciata di estinzione;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto e salva diversa specificazione l'espressione « esemplare » indica l'animale o il vegetale vivo o morto, disciplinato dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione — firmata a Washington il 3 marzo 1973 — nonché le loro parti o prodotti da essi derivati facilmente identificabili.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva, di importazione temporanea, di esportazione definitiva e di esportazione temporanea relative agli esemplari riportati nelle appendici prima e seconda della convenzione citata nell'art. 1 possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Bari, Genova, Milano 1ª, Segrate (aeroporto di Linate), Sommalombarda (aeroporto Malpensa), Napoli, Roma 1ª, Roma 2ª e Trieste.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 31 dicembre 1979.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11422)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1978 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1980 potrà essere concessa relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 09.01 A della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta. La maggiore dilazione comporta il pagamento, per il periodo eccedente i primi trenta giorni, di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(11415)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Proroga della data di entrata in vigore dei decreti ministeriali 19 ottobre 1979 e 22 dicembre 1979 concernenti la tassazione a volume di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1979, recante modificazione alla tassazione di alcuni prodotti petroliferi dal peso al volume e relative modalità, successivamente modificato con il decreto 22 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prorogare la data di entrata in vigore del predetto decreto in relazione ai tempi tecnici occorrenti per le modifiche necessarie ai programmi meccanografici in uso presso le principali aziende del settore interessato;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogata al 1° febbraio 1980 la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 ottobre 1979 e del successivo decreto 22 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11421)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Decreta:

Art. 1.

Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, procedono, per l'anno 1980, la guardia di finanza e i nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dallo stesso articolo, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I sorteggi saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1978 secondo il regime normale, dalle quali la differenza tra l'IVA dovuta e quella ammessa in detrazione risulta inferiore al valore medio nazionale, calcolato sul gruppo di contribuenti che appartengono alla stessa categoria di attività ed alla stessa classe di volume di affari, di totale acquisti ed importazioni e di vendite non imponibili. Il raggruppamento per categoria di attività sarà effettuato tenendo conto dei primi due caratteri della tabella dei codici di attività allegata alle dichiarazioni IVA per lo stesso anno; il raggruppamento per classe d'importo sarà effettuato secondo la seguente ripartizione:

volume d'affari: fino a 5 milioni; oltre 5 e fino a 20 milioni; oltre 20 e fino a 100 milioni; oltre 100 e fino a 1.000 milioni; oltre 1.000 milioni;

acquisti ed importazioni: fino a 3,5 milioni; oltre 3,5 milioni e fino a 13,5 milioni; oltre 13,5 e fino a 65 milioni; oltre 65 e fino a 650 milioni; oltre 650 milioni;

vendite non imponibili: fino a 1 milione; oltre 1 e fino a 3,5 milioni; oltre 3,5 milioni e fino a 18 milioni; oltre 18 e fino a 180 milioni; oltre 180 milioni;

b) persone fisiche titolari di redditi da lavoro non dipendente relativi all'anno d'imposta 1977, derivanti da attività esercitate in uno dei seguenti settori:

petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati;

prodotti tessili (sintetici e naturali) ed abbigliamento;

tabacchi lavorati;

costruzioni ed opere pubbliche;

trasporti aerei, marittimi, fluviali e lacuali;

comunicazioni;

istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale;

assicurazioni,

ovvero derivanti dall'esercizio delle seguenti professioni:

medici e psicologi;

avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai;

commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati;

agenti di borsa e assimilati;

altre attività professionali non altrimenti classificate.

L'individuazione dei soggetti di cui alle categorie indicate nella presente lettera viene effettuata sulla base dei codici di attività previsti dal mod. 740 relativo all'anno d'imposta 1977;

c) persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione che per l'anno 1977 non abbiano indicato nel mod. 740 alcun codice di attività ovvero ne abbiano indicato uno diverso da quelli previsti dal mod. 740 medesimo.

Art. 3.

I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a*): 50%;
categoria *b*): 45%;
categoria *c*): 5%.

I controlli da effettuare nell'ambito di ciascuna provincia saranno eseguiti dalla guardia di finanza e da nuclei misti in relazione alle rispettive capacità operative. La ripartizione, fra guardia di finanza e nuclei misti, dei soggetti sorteggiati per ciascuna provincia avverrà mediante sorteggio.

Art. 4.

Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate nell'art. 3 risulta superiore al numero dei soggetti da sorteggiare nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva. Se tale ipotesi si verifica nella categoria *c*) l'eccedenza è computata nella categoria *b*).

Art. 5.

I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati ricorrendo agli elaboratori elettronici del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

I sorteggi elettronici sono effettuati sulla base dei dati, relativi alle singole categorie, registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria ed estraendo da questi un numero di soggetti calcolato in base alle percentuali di cui all'art. 3.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate sotto la vigilanza di una commissione composta dai direttori dei centri informativi delle Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e dell'organizzazione dei servizi tributari nonché da due ufficiali superiori della guardia di finanza designati dal comandante generale. La commissione è presieduta dal più anziano dei direttori dei centri informativi.

La commissione può avvalersi di esperti nella elaborazione automatica dei dati, appartenenti alla guardia di finanza.

La estrazione di ciascun soggetto è definita da un programma elettronico generatore di numeri casuali e praticamente equiprobabili. Il programma è basato sul metodo matematico detto « dei residui di potenza » ed usa come innesco di ogni sorteggio il valore numerico, espresso in milionesimi di secondo, dell'orologio interno dell'elaboratore elettronico all'atto del sorteggio ed un numero estratto a sorte dalla commissione.

Tutti i programmi elettronici nonché gli archivi magnetici della procedura dei sorteggi devono essere messi a disposizione della commissione per gli opportuni controlli.

Le varie fasi della procedura devono altresì essere opportunamente evidenziate sugli apparati di controllo dell'elaboratore elettronico.

Al fine di assicurare la massima riservatezza sui soggetti sorteggiati, i relativi dati identificativi sono stampati direttamente in busta suggellata: copia di ogni busta è conservata presso il comando generale della guardia di finanza unitamente alla registrazione sul nastro magnetico anche esso chiuso in busta suggellata.

Gli archivi magnetici di transito delle informazioni devono essere cancellati in modo automatico a conclusione delle rispettive fasi procedurali.

Le buste suggellate sono inviate, a cura della guardia di finanza, ai competenti comandi, in sede provinciale della guardia di finanza ed ai competenti ispettori compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

Qualora dai controlli effettuati emergano consistenti violazioni fiscali, i controlli stessi saranno estesi nei confronti:

a) degli amministratori se il soggetto controllato è persona giuridica o società di persone;

b) dei componenti il nucleo familiare se il soggetto controllato è persona fisica.

Art. 7.

Sono esclusi dai controlli i soggetti sorteggiati in relazione ai quali ricorrono una o più delle seguenti ipotesi:

a) che abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 1977;

b) nei cui confronti sia stata effettuata una verifica generale dai reparti della guardia di finanza con inizio dal 1° gennaio 1977;

c) nei cui confronti sia stato o debba essere eseguito un controllo globale a sorteggio relativo agli anni 1977, 1978 e 1979.

Art. 8.

Per la sostituzione dei soggetti nei cui confronti opera una delle cause di esclusione di cui all'art. 7 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 5.

Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto estratto da una provincia all'altra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11378)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Sospensione dall'esercizio delle funzioni del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 12 maggio 1972, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ha nominato il gr. uff. Angelo Marino presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Appreso che nei confronti del gr. uff. Angelo Marino è stata emessa comunicazione giudiziaria per favoreggiamento personale e truffa;

Considerata la particolare gravità dei suddetti reati;

Valutate le negative ripercussioni che potrebbero derivare al prestigio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari nonchè al funzionamento dei suoi organi, pur in pendenza degli accertamenti giudiziari;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il gr. uff. Angelo Marino è temporaneamente sospeso dall'esercizio delle funzioni di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, le funzioni di presidente sono esercitate dal membro più anziano della giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(11411)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1979.

Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime extraeuropeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti il regolamento telefonico e il regolamento telegrafico internazionali (Ginevra, 1973) richiamati dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torre Molinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che riportano i criteri per far luogo alla determinazione dei canoni per l'affitto a privati di circuiti internazionali di telecomunicazione;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1978;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime extraeuropeo i canoni mensili di pertinenza italiana, espressi in franchi-oro, sono stabiliti nelle misure seguenti:

A) *Relazioni con U.S.A. e Canada*:

Circuito di tipo telefonico (da utilizzare per conversazioni telefoniche o per trasmissioni di dati o alternativamente per ambedue i servizi):

per collegamento . . . . fr.oro 18.525

Circuiti di tipo telegrafico:

per collegamento a 200 baud . . . fr.oro 9.257
per collegamento a 100 baud . . . » 7.714
per collegamento a 75 baud . . . » 6.788
per collegamento a 50 baud (velocità intera) . . . . » 5.369
per collegamento a 50 baud (1/2 velocità) . . . . » 3.949
per collegamento a 50 baud (1/4 velocità) . . . . » 2.419

B) *Relazione con Israele*:

Circuito di tipo telefonico (da utilizzare per conversazioni telefoniche o per trasmissione di dati o alternativamente per ambedue i servizi):

per collegamento . . . . fr.oro 22.748

Circuiti di tipo telegrafico:

per collegamento a 50 baud (velocità intera) . . . . fr.oro 7.579
per collegamento a 50 baud (1/2 velocità) . . . . » 5.053
per collegamento a 50 baud (1/4 velocità) . . . . » 3.032

C) *Relazioni con altri Paesi extraeuropei*:

Circuito di tipo telefonico (da utilizzare per conversazioni telefoniche o per trasmissioni di dati o alternativamente per ambedue i servizi):

per collegamento . . . . fr.oro 25.282

Circuiti di tipo telegrafico:

per collegamento a 200 baud . . . fr.oro 12.635
per collegamento a 100 baud . . . » 10.529
per collegamento a 75 baud . . . » 9.266
per collegamento a 50 baud (velocita intera) . . . . » 8.423
per collegamento a 50 baud (1/2 velocità) . . . . » 5.615
per collegamento a 50 baud (1/4 velocità) . . . . » 3.369

Art. 2.

Per la cessione a terzi di circuiti intercontinentali con velocità di trasmissioni a 50 K bit/s realizzati via satellite il canone mensile, comprensivo della utilizzazione del segmento spaziale, della stazione terrena nonché del prolungamento nazionale fino alla centrale telefonica più vicina alla sede dell'utente, è stabilito nella misura di 48.000 franchi-oro per collegamento.

Art. 3.

Per la locazione di circuiti di tipo telefonico con qualità speciale si applica una tassa supplementare mensile di 600 franchi-oro per collegamento.

Art. 4.

Gli importi in franchi-oro di cui agli articoli precedenti sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Registro n. 39 *Poste, foglio n.* 323

(11413)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1979.

Tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra, 1973), richiamato dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'avviso D. 300 R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, relativo alla ristrutturazione delle tariffe per il servizio telefonico internazionale con i Paesi del regime europeo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667, concernente le nuove norme in materia di tariffe telefoniche;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazione	per traffico di partenza	per traffico di arrivo
Albania	0,877	0,876
Algeria	2,20	—
Austria (vicinale)	0,55	0,45
Austria	1,075	0,57
Belgio	1,463	0,55
Bulgaria	0,674	1,661
Cecoslovacchia	1,137	0,523
Cipro	2,33	0,74
Danimarca	1,42	0,575
Egitto	5,00	5,00
Finlandia	1,26	1,762
Francia (vicinale)	0,545	0,44
Francia	1,145	0,44
Germania R.D.A.	1,43	0,56
Germania R.F.A.	1,11	0,52
Gibilterra	1,537	0,50
Gran Bretagna	1,38	0,59
Grecia	1,13	0,56
Irlanda	1,64	0,65
Jugoslavia (vicinale pref.)	0,395	0,47
Jugoslavia (vicinale)	0,56	0,47
Jugoslavia	1,16	0,47
Libia	1,25	0,75
Lussemburgo	1,23	0,54
Malta (vicinale)	0,66	0,38
Malta	1,26	0,50
Marocco	1,17	1,72
Norvegia	1,59	0,64
Paesi Bassi	1,45	0,575
Polonia	1,37	0,575
Portogallo	1,55	0,658
Portogallo (Azzorre e Madera)	1,75	0,658
Romania	1,595	0,56
Spagna	1,37	0,50
Svezia	1,565	0,605
Svizzera (vicinale pref.)	0,53	0,41
Svizzera (vicinale)	0,695	0,41
Svizzera	1,295	0,41
Tunisia (vicinale)	0,55	0,45
Tunisia	0,984	0,616
Turchia	2,185	0,845
Ungheria	1,167	0,523
U.R.S.S.	1,96	0,61
Groenlandia	0,52	0,575
Islanda	2,47	0,59
Isole Faëroer	2,52	0,575

Per le relazioni con i Paesi non confinanti le quote suddette sono comprensive del corrispettivo minutario relativo all'impegno dei circuiti di transito attraverso altri Paesi.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I zona:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);
Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);
Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka-ex Fiume e Zagabria dall'altra);
Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);
Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);
Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II zona:

Albania, Austria (restante traffico), Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Grecia, Jugoslavia (restante traffico), Lussemburgo, Malta (restante traffico), Repubblica Federale di Germania, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

III zona:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Spagna.

IV zona:

Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Svezia.

V zona:

Cipro, Finlandia, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faëroer (isole).

Le relazioni con l'Egitto, la Groenlandia, l'Islanda e il Portogallo (Azzorre e Madera) sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa in franchi-oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e salvo quanto previsto nel successivo art. 6, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di comunicazione	
I	fr.oro	1,00
II	»	1,60
III	»	1,90
IV	»	2,20
V	»	3,00

La tariffa per le relazioni con l'Egitto è stabilita nella misura di franchi-oro 10 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con la Groenlandia è stabilita nella misura di franchi-oro 8 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con l'Islanda è stabilita nella misura di franchi-oro 5 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con il Portogallo (Azzorre e Madera) è stabilita nella misura di franchi-oro 3,75 per minuto di comunicazione.

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di 3 minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) per le comunicazioni teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2 e salvo quanto previsto dai commi successivi, si applica mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	12″
II	1	7″
III	1	6″
IV	1	5″
V	1	4″

Nei casi in cui per motivi tecnici non sia ovunque applicabile il ritmo di impulsi corrispondenti ad una zona tariffaria, tutte le comunicazioni in partenza dall'Italia verso i Paesi compresi in tale zona verranno assoggettate alla tariffa corrispondente alla zona immediatamente precedente.

Per le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka-ex Fiume dall'altra,

salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 7, si applica una tariffa preferenziale mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di un impulso di conteggio ogni 14 secondi, oltre quello alla risposta dell'utente chiamato.

Per le comunicazioni effettuate tramite operatrice tra gli stessi distretti si applica una tariffa pari a L. 300 per minuto.

Le tariffe di cui al precedente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:

I zona:

a) verso la Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Menaggio con gruppo di rete di Lugano;

distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

b) verso la Jugoslavia:

distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;

distretto di Trieste con gruppi di reti di Capodistria e di Postumia.

II zona:

a) verso la Francia:

distretto di S. Remo con il Dipartimento delle Alpi Marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tinée, Lantosque, Sospel e Cannes);

b) verso la Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di rete di Martigny;

distretto di Chiavenna con gruppo di rete di S. Moritz;

distretto di Domodossola con gruppo di rete di Briga;

distretto di Sondrio con gruppo di rete di S. Moritz;

c) verso la Jugoslavia:

distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.

Art. 6.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 5, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 5, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano teleselettivo previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 8.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di 2 minuti di comunicazione. Detta soprattassa non è cumulabile qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Art. 9.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da apparecchi a gettone si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 11.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 12.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote rapportate al volume effettivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

per gruppo secondario	fr.oro 64.000
per gruppo primario	» 16.000
per circuito telefonico	» 1.600

Art. 13.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data il decreto ministeriale 20 giugno 1978, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 30 dicembre 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Registro n. 39 *Poste, foglio n.* 322

(11412)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1979.

Ristrutturazione delle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torre Molinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667, concernente le nuove norme in materia di tariffe telefoniche;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo sottoelencati le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselezione Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
1) Afganistan	2,50	—	4,00
2) Alaska	3,50	—	2,82
3) Alto Volta	3,9667	—	3,2667
4) Angola	4,50	—	4,50
5) Antigua	1,7319	—	4,40
6) Antille Olandesi	4,3539	—	2,7347
7) Arabia Saudita	3,00	2,65	3,00
8) Arabia Saudita (ridotta)	—	1,25	—
9) Argentina	5,195	3,695	3,805
10) Argentina (ridotta)	4,33	2,83	3,17
11) Ascension Is.	1,93	—	1,4667
12) Australia	5,00	3,50	4,00
13) Australia (ridotta)	—	2,00	—
14) Bahama	3,0781	—	5,265
15) Bahrein	0,02	—	1,52
16) Bangladesh	3,03	—	2,57
17) Barbados Is.	1,763	—	3,8906
18) Belize	1,1117	—	4,7082
19) Benin	3,9667	—	3,2667
20) Bermuda Is.	5,50	—	2,50
21) Birmania	4,50	—	3,00
22) Bolivia	4,50	—	4,50
23) Bophuthatswana	6,00	—	4,50
24) Botswana	6,00	—	4,50
25) Brasile	4,4085	2,9085	4,591
26) Brasile (ridotta)	—	1,4085	—
27) Brunei	1,48	—	4,45
28) Burundi	5,4333	—	2,5333
29) Buthan	5,166	—	5,334
30) Camerun	4,10	—	4,90
31) Canada	3,125	2,435	3,125
32) Canada (ridotta)	2,36	1,81	2,35
33) Capoverde Is.	3,90	—	2,40
34) Caroline Is.	—	—	2,68
35) Cayman Is.	1,3936	—	4,40
36) Centrafricana	2,882	—	1,382
37) Cile	4,4085	2,9085	4,591
38) Cile (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
39) Ciad	2,082	—	1,382
40) Cina Rep. Pop.	3,00	1,50	6,00
41) Cina Rep. Pop. (ridotta)	—	—	—
42) Colombia	4,4085	2,9085	4,5915
43) Colombia (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
44) Comore Is.	2,082	—	1,382
45) Congo Rep. Pop. (Brazz.)	4,50	—	3,00
46) Cook Is.	1,50	—	3,00
47) Corea del Sud	4,50	—	4,50
48) Corea Rep. Dem.	2,50	—	4,00
49) Costa d'Avorio	4,50	3,00	4,50
50) Costa d'Avorio (ridotta)	—	1,50	—
51) Costarica	4,50	—	4,50
52) Cuba	2,878	—	6,122
53) Dominica Is.	1,4333	—	4,40
54) Dominicana Rep.	1,1107	—	4,7082
55) Ecuador	4,4085	2,9085	4,5915
56) Ecuador (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
57) El Salvador	4,86	—	3,09
58) Emirati Arabi Uniti	3,00	2,65	3,00
59) Emirati Arabi Uniti (ridotta)	—	1,25	—
60) Etiopia	4,50	3,00	4,50
61) Etiopia (ridotta)	—	1,50	—
62) Falkland	1,93	—	1,4667
63) Figi Is.	0,39	—	3,36
64) Filippine	4,50	—	4,50
65) Gabon	4,50	—	4,50
66) Gambia	3,8087	—	3,3453
67) Ghana	3,8089	—	3,3456
68) Giamaica	2,0562	—	1,4667
69) Giappone	4,50	3,00	4,50
70) Giappone (ridotta)	—	1,50	—
71) Gibuti	2,0362	—	1,4667
72) Gilbert	1,50	—	3,00
73) Giordania	3,00	2,65	3,00

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in tele-selezione Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
74) Giordania (ridotta)	—	1,25	—
75) Grenada Is.	1,65	—	4,40
76) Guadalupa	2,082	—	1,382
77) Guatemala	4,8582	—	3,09
78) Guam Is.	2,042	—	3,1717
79) Guaiana Francese	2,082	—	4,40
80) Guinea Rep.	2,082	—	1,382
81) Guinea-Bissau	5,167	—	2,6666
82) Guinea Equatoriale	4,8333	—	2,8333
83) Guiana Rep.	0,8833	—	4,40
84) Haiti	1,1117	—	4,7082
85) Hawai	5,4255	—	2,55
86) Honduras Rep.	4,8595	—	3,3595
87) Hong Kong	4,50	3,00	4,50
88) Hong Kong (ridotta)	—	1,50	—
89) India	3,666	2,166	5,334
90) India (ridotta)	—	0,666	—
91) Indonesia	3,00	1,50	6,00
92) Indonesia (ridotta)	—	—	—
93) Iran	3,00	2,65	3,00
94) Iran (ridotta)	—	1,25	—
95) Iraq	3,00	2,65	3,00
96) Iraq (ridotta)	—	1,25	—
97) Israele	3,00	2,65	3,00
98) Israele (ridotta)	—	1,25	—
99) Kenia	4,50	3,00	4,50
100) Kenia (ridotta)	—	1,50	—
101) Kuwait	3,00	2,65	3,00
102) Kuwait (ridotta)	—	1,25	—
103) Laos	1,494	—	4,46
104) Lesotho	6,00	—	4,50
105) Libano	3,00	2,65	3,00
106) Libano (ridotta)	—	1,25	—
107) Liberia	4,4085	—	4,5915
108) Macao	3,1666	—	6,1333
109) Madagascar	2,882	—	1,382
110) Malawi	3,81	—	3,3466
111) Malaysia	4,50	—	4,50
112) Maldive Is.	1,50	—	3,00
113) Mali	2,882	—	1,382
114) Maria Galante	2,082	—	1,382
115) Marianne Is.	2,042	—	4,229
116) Marshall	—	—	2,68
117) Martinica	2,082	—	1,382
118) Mauritania	2,882	—	1,382
119) Maurizio Is.	2,07	—	3,75
120) Messico	4,4085	2,9085	4,5915
121) Messico (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
122) Midway Is.	—	—	2,95
123) Montserrat Is.	0,8833	—	4,00
124) Mozambico	4,50	—	4,50
125) Namibia	6,00	—	4,50
126) Nauru Is.	2,50	—	4,00
127) Nepal	4,833	—	2,8333
128) Nicaragua	2,9866	—	3,7638
129) Niger	2,882	—	1,382
130) Nigeria	4,50	3,00	4,50
131) Nigeria (ridotta)	—	1,50	—
132) Niue	1,50	—	3,00
133) Norfolk	2,50	—	4,00
134) Nuova Caledonia	3,9667	—	3,00
135) Nuova Zelanda	2,50	—	4,00
136) Nuove Ebridi	3,17	—	4,67
137) Oman	3,00	2,65	3,00
138) Oman (ridotta)	—	1,25	—
139) Pakistan	5,885	—	3,115
140) Panama	5,195	—	3,805
141) Papua Nuova Guinea	2,50	—	4,00
142) Paraguay	4,4085	—	4,5915
143) Perù	4,4085	3,6737	4,5915
144) Perù (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
145) Polinesia Francese	2,082	—	1,382
146) Portorico	5,195	—	3,805
147) Portorico (ridotta)	4,33	—	3,17
148) Qatar	3,00	—	3,00
149) Reunion Is.	2,082	—	1,382
150) Rhodesia	6,00	—	4,50
151) Ruanda	5,4333	—	2,5333
152) Salomone Is.	4,00	—	4,00
153) Samoa	—	—	3,00
154) S. Kitts-Nevis - Anguilla	1,4333	—	4,40
155) S. Elena Is.	1,93	—	1,4667
156) S. Lucia Is.	1,4333	—	4,40
157) S. Pierre e Miquelon	2,082	—	1,382
158) S. Tomè e Principe	3,90	—	3,00
159) S. Vincent Is.	1,6333	—	4,40
160) Seicelle Is.	2,07	—	3,75
161) Senegal	4,50	3,00	4,50
162) Senegal (ridotta)	—	1,50	—
163) Sierra Leone	1,93	—	1,4667
164) Singapore	4,50	3,00	4,50
165) Singapore (ridotta)	—	1,50	—
166) Siria	3,00	2,65	3,00
167) Siria (ridotta)	—	1,25	—
168) Somalia	2,6316	3,0216	2,6283
169) Somalia (ridotta)	—	1,6216	—
170) Sri Lanka	3,9817	—	5,0183
171) Stati Uniti d'America	3,17	2,48	3,17
172) Stati Uniti d'America (rid.)	2,40	1,85	2,40
173) Sudafricana Rep.	4,50	3,00	4,50
174) Sudafricana Rep. (ridotta)	—	1,50	—
175) Sudan	3,80	—	5,20
176) Suriname	4,1284	—	2,5374
177) Swaziland	6,00	—	4,50
178) Tahiti Is.	3,082	—	1,382
179) Thailandia	4,50	3,00	4,50
180) Thailandia (ridotta)	—	1,50	—
181) Taiwan	4,50	3,00	4,50
182) Taiwan (ridotta)	—	1,50	—
183) Tanzania	4,50	3,00	4,50
184) Tanzania (ridotta)	—	1,50	—
185) Togo	2,882	—	1,382
186) Tonga Is.	2,50	—	4,00
187) Tortola Is.	1,4333	—	4,40
188) Trinidad e Tobago Is.	1,8165	—	4,3417
189) Transkei	6,00	—	4,50
190) Turks Caicos Is.	2,4316	—	1,382
191) Tuvalu	—	—	2,7867

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselezione Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
192) Uganda	4,50	3,00	4,50
193) Uganda (ridotta)	—	1,50	—
194) Uruguay	4,4085	—	4,5915
195) Venda	6,00	—	4,50
196) Venezuela	4,4085	2,9085	4,5915
197) Venezuela (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
198) Vergini Is.	5,9085	—	4,5915
199) Vietnam	2,50	—	4,00
200) Wake Is.	—	—	2,79
201) Yemen Rep. Araba	0,9817	—	5,0183
202) Yemen Rep. Dem. Pop.	1,50	—	4,50
203) Zaire	5,20	—	3,80
204) Zambia	5,10	—	3,90

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni tramite operatore istradate su vie di trabocco o di soccorso sono diminuite in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Con successivo decreto saranno stabilite le quote di pertinenza italiana per il traffico telefonico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicheranno le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati, in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'Amministrazione italiana, nonché in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dello articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen Rep. Araba, Yemen Rep. dem. popolare.

II zona:

Canada, Stati Uniti d'America.

III zona:

Angola, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. Pop., Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Gabon, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Kenia, Liberia, Malaysia, Messico, Mozambico, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica Rep., Sudan, Tanzania, Taiwan, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia.

IV zona:

Afganistan, Alaska, Alto Volta, Antigua, Antille Olandesi, Ascension, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Birmania, Bophuthatswana, Botswana, Brunei, Burundi, Buthan, Capo Verde, Caroline, Cayman, Centrafricana, Ciad, Comore, Congo Rep. Pop., Cook, Corea Rep. Dem., Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland, Figi, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Gilbert, Grenada, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Laos, Lesotho, Macao, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Maria Galante, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio, Midway, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Nuove Ebridi, Papua, Nuova Guinea, Polinesia Francese, Reunion, Rhodesia, Ruanda, S. Kitts-Nevis-Anguilla, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre et Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Salomone, Samoa, Samoa Americane, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Tahiti, Togo, Tonga, Tortola, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Venda, Vergini Is. (U.S.A.), Vietnam, Wake.

La relazione telefonica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo articolo 3.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche dirette ai Paesi extraeuropei, effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

Zona di tassazione		Tariffa per minuto di conversazione
I	fr.oro	6,00
II	»	6,34
III	»	9,00
IV	»	10,50

La tariffa per la relazione telefonica con la Somalia è stabilita nella misura di fr. oro 5,26 per minuto di conversazione.

La tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche effettuate dalle ore 00,00 alle ore 08,00 e dalle ore 23,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, nonché dalle ore 08,00 alle ore 23,00 della domenica, limitatamente alle relazioni telefoniche sottoelencate, è stabilita nella misura seguente:

a) Canada, Stati Uniti d'America: fr. oro 4,80 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù, Portorico, Venezuela: fr. oro 7,50 per minuto di comunicazione.

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di lire 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di 3 minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, si applica mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	1,95
II	1	1,95
III	1	1,45

La tariffa ridotta (tassa di percezione), per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al comma precedente e per le fasce orarie di cui al terzo comma del precedente art. 3, si applica mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,60
II	1	2,60
III	1	1,85

Le tariffe (tasse di percezione) per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di lire 7 per minuto.

Art. 5.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di un minuto di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili allo arrivo per le relazioni telefoniche con gli Stati Uniti d'America ed il Canada sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi non sono cumulabili qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Le tariffe ridotte di cui al terzo comma dell'articolo 3 del presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui ai commi precedenti quando nei Paesi di origine, al momento della loro effettuazione, vigono tariffe ridotte.

Art. 6.

Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due Paesi sono applicate le tariffe stabilite per le comunicazioni personali, per ogni partecipante addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista, con un minimo di tre minuti. Per ogni minuto successivo di comunicazione si applica un terzo della tariffa prevista per i primi tre minuti.

Art. 7.

Per il servizio di trasmissione di programmi sulla rete telefonica commutata la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

La durata minima tassabile è fissata in dieci minuti.

Art. 8.

Per le trasmissioni di dati (servizio DATEL) effettuate su circuiti telefonici intercontinentali specializzati, raggiungibili utilizzando la rete telefonica nazionale commutata o collegamenti rigidi ad uso privato, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

La durata minima tassabile è fissata in un minuto.

Art. 9.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applicano, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da apparecchi a gettone si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 10.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 11.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Registro n. 39 *Poste, foglio n.* 324

(11414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 64/1979. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1980.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la delibera n. 45/1978 del Comitato interministeriale dei prezzi con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1979;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1979, con il quale è stato stabilito che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dei settori tariffari I e II (autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione; autotassametri) di cui al punto 1 dell'art. 1 della citata delibera n. 45/1978 possono, nell'anno 1980, essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure nella forma tariffaria con clausola di « franchigia » che prevede un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, a condizione, per quest'ultima forma, che essa sia resa compatibile con i princìpi posti a base della forma tariffaria « bonus-malus »;

Considerato che con lo stesso decreto sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia » da valere per l'anno 1979, fissandole, rispettivamente, in L. 15.000 e L. 250.000;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1977 e 26 ottobre 1979, con i quali è stata costituita la commissione ministeriale prevista dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1979, con il quale è stata fissata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1980 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1979, con il quale è stato stabilito che per l'anno 1980 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può superare né essere inferiore alla misura del 32 % dei premi di tariffa, fatta eccezione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico), nonché per le polizze a libro matricola, per le quali la predetta misura è ridotta al 30 %;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1979, con il quale le suindicate misure sono state elevate, rispettivamente, al 32,5% ed al 30,5% per le imprese di cui all'elenco allegato e considerato che, pertanto, occorre stabilire per le predette imprese tariffe che tengano conto del diverso importo complessivo dei caricamenti;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione « frontiera » di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Considerato che le imprese hanno presentato per l'approvazione nuove tariffe da valere per l'anno 1980 le quali prevedono per i settori tariffari I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente) e II (autotassametri) un aumento medio del 26 % per la tariffa « bonus-malus » in corso al 31 dicembre 1979 e per le tariffe con franchigia fissa ed assoluta (lire 30.000/50.000/100.000 e lire 50.000/100.000/150.000) rispettivamente sconti del 12 % e del 19 % sui premi della nuova tariffa « bonus-maius »;

Considerato che per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III (autobus), IV (veicoli per trasporto cose), V (ciclomotori e motocicli) e VI (veicoli per uso speciale), le imprese hanno proposto, per le tariffe a premio fisso aumenti che vanno dal 13,9 % al 41,1 % rispetto ai corrispondenti livelli tariffari del 1979 e che relativamente alle assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV le imprese stesse hanno chiesto per la tariffa con franchigia fissa ed assoluta da L. 100.000 a L. 1.000.000 sconti dal 19 % al 54 % sui premi delle corrispondenti tariffe a premio fisso;

Considerato che anche le assicurazioni delle macchine agricole e delle gare e competizioni sportive le imprese hanno presentato nuove tariffe che per queste ultime prevedono alcune modifiche strutturali con conseguenti variazioni del livello dei premi 1979, mentre per quanto riguarda le assicurazioni relative ai natanti le imprese hanno proposto di mantenere invariata la tariffa attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche presentate dalle imprese a corredo delle tariffe di cui sopra;

Considerato che le imprese hanno altresì richiesto alcune modifiche alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 31 dicembre 1979;

Viste la domanda e relativa relazione tecnica presentata dall'UCI, intesa ad ottenere per conto delle imprese aderenti l'approvazione di nuovi premi e condizioni tariffarie per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) da parte di dette imprese;

Visti la relazione tecnica e gli altri documenti con i quali l'Ufficio centrale italiano ha corredato la richiesta di approvazione, per conto delle imprese aderenti, di adeguamenti delle tariffe dei premi per la speciale assicurazione « frontiera » relativamente sia ai veicoli a motore sia ai natanti;

Considerato che la S.p.a. Lloyd Adriatico, con domanda corredata da relazione tecnica, ha chiesto, tra l'altro, l'approvazione di una nuova tariffa per la forma tariffaria con franchigia denominata « 4R », da applicarsi nell'anno 1980 e proponendo un aumento del 20 % rispetto all'attuale livello medio dei premi stabiliti per detta forma tariffaria;

Considerato che le seguenti imprese: Levante, The Northern Ass. Co. hanno chiesto l'approvazione di tariffe per le sole forme « bonus-malus » ed a premio fisso;

Considerato che l'impresa New Hampshire In. Co. ha chiesto di essere autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus) la sola tariffa a premio fisso limitatamente ai minimi di garanzia previsti dalla legge;

Considerato che le seguenti imprese: Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Assimoco, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio, La Pace,

Nordstern, Preservatrice, Reale mutua, Sara, The Seven Provinces, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, hanno chiesto l'approvazione per i settori tariffari I e II di tariffe per la sola forma « bonus-malus »;

Considerato che la società La Svizzera ha chiesto per i settori tariffari III e IV l'approvazione della sola tariffa a premio fisso e limitazioni quanto ai massimali di garanzia;

Considerato che la Compagnia Unipol ha presentato per la approvazione nuove tariffe da applicarsi nell'anno 1980 le quali prevedono per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari I e II un aumento medio per la tariffa «bonus-malus» in corso al 31 dicembre 1979 del 22 %, per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III, IV, V e VI aumenti sulle tariffe a premio fisso in corso al 31 dicembre 1979 dal 12 % al 34 % e per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV la conferma delle franchigie e sconti sulle corrispondenti tariffe a premio fisso presentate che vanno dal 22 % al 63 %;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la commissione di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1977 e 26 ottobre 1979, proposta secondo la quale le tariffe dei premi presentate dalle imprese, fatta eccezione per quelle relative ai natanti ed alle gare e competizioni sportive, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che:

per quanto concerne le variazioni dei costi e della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del conto consortile e dalla prevedibile evoluzione dei fattori incidenti sulla valutazione di tali elementi;

per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche fanno riferimento ad un tasso finanziario pari al 7% ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, avuto riguardo anche alla redditività delle attività poste a copertura delle predette riserve secondo la vigente normativa di legge, desumibile dai dati della Banca d'Italia;

Considerato che per le medesime ragioni sopra indicate lo stesso Ministro ha altresì proposto che non si faccia luogo all'approvazione delle tariffe presentate dalla Compagnia Unipol, salvo che per talune tariffe, in quanto, pur richiedendo in generale tariffe per l'anno 1980 inferiori a quelle proposte dalle altre imprese, tale compagnia fonda la sua richiesta su basi tecniche comuni, facendo riferimento ad un tasso finanziario pari all'8 % ritenuto anch'esso non adeguato;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel far proprie le indicazioni della predetta commissione, ha ritenuto in particolare più adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente, da un lato, ad una prevedibile riduzione della frequenza di sinistri, riduzione che dovrebbe manifestarsi in modo più sensibile per i veicoli dei settori III e IV, e, dall'altro, all'adozione di un tasso di rendimento finanziario delle attività a copertura delle riserve tecniche del 9 % ed ha quindi proposto di stabilire per l'anno 1980 altre tariffe e di procedere altresì, per i settori tariffari I e II, alla modifica dei coefficienti di premio per i diversi massimali di garanzia avuto riguardo alle risultanze delle elaborazioni effettuate in merito dal conto consortile, nonché di trasferire, sulla base del livello di sinistralità rilevato dal medesimo organismo i veicoli con targa dello Stato di S. Marino dalla II alla III zona territoriale;

Viste le osservazioni formulate dallo stesso Ministro relativamente alla tariffa « 4R » presentata dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, osservazioni che riprendono quelle sviluppate nei riguardi della forma tariffaria « bonus-malus », e ciò in particolare per quanto riguarda i nuovi coefficienti relativi ai massimali di garanzia e le conseguenti proposte dello stesso Ministro per tale tariffa;

Considerato che la nuova tariffa concernente le macchine agricole presentata dalle imprese non è suffragata da documentazione tecnica comprovante la necessità degli aumenti richiesti e che per questi veicoli possono essere lasciate invariate le tariffe in vigore al 31 dicembre 1979, così come proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto che possono essere accolte le proposte di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 31 dicembre 1979 per i veicoli a motore ed i natanti presentate dalle imprese, per la parte in cui esse non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente delibera;

Ritenuto che le nuove condizioni di tariffa presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni e concernenti la speciale assicurazione « frontiera » sono rispondenti alle modalità ed ai criteri della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché al regolamento di esecuzione e successive modifiche e che pertanto risultano accoglibili;

Ritenuta l'opportunità di lasciare invariate, in conformità a quanto proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni di tariffa concernenti il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) in vigore al 31 dicembre 1979, in quanto ancora sufficienti a garantire l'equilibrio della particolare gestione;

Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla commissione ministeriale costituita con i decreti ministeriali 30 luglio 1977 e 26 ottobre 1979;

Tenuto conto che, in base alla sopra richiamata legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della commissione ministeriale predetta sostituisce quello della commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino al 31 dicembre dello stesso anno le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO; AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 c.v.	1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.	1,49
da oltre 12 fino a 14 c.v	1,58
da oltre 14 fino a 18 c.v.	2,09
oltre i 18 c.v.	2,66

Massimali di garanzia:

50-20-5 milioni	1,05
75-20-5 milioni	1,08
75-25-7,5 milioni	1,10
100-30-10 milioni	1,15
150-50-15 milioni	1,19
100 milioni (massimale unico)	1,20

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,88
III	0,75
IV	0,56

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I zona: Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Lucca - Massa - Milano - Napoli - Targhe estere - Torino.

II zona: AFI - Ancona - Aosta - Bari - Cagliari - Caserta - CD - EE - Ferrara - Firenze - Foggia - Forlì - FTASE - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Mantova - Modena - Nuoro - Oristano - Padova - Parma - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Roma - Rovigo - Salerno - SCV - Sassari - Savona - SMOM - Sondrio - Taranto - Trento - Treviso - Udine - Venezia - Verona - Vicenza.

III zona: Alessandria - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Frosinone - Gorizia - Grosseto - L'Aquila - Latina - Macerata - Messina - Novara - Pavia - Perugia - Pesaro - Repubblica di San Marino - Rieti - Teramo - Trieste - Varese - Vercelli.

IV zona: Agrigento - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Palermo - Potenza - Ragusa - Siena - Siracusa - Terni - Trapani - Viterbo.

A) *Tariffa « bonus-malus »*

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 89.178 al netto d'imposta, corrispondente in media al 18,90 % di maggiorazione rispetto alla tariffa in vigore al 31 dicembre 1979.

Per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 88.518 al netto d'imposta, corrispondente in media al 18,02 % di maggiorazione rispetto alla tariffa in vigore al 31 dicembre 1979.

Le tariffe corrispondono al livello della classe 6 di cui alla tabella di merito prevista dalla clausola stabilita con provvedimento n. 45/1978.

A detta clausola sono apportate le seguenti integrazioni:

al quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

« *In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive* ».

il quattordicesimo comma è sostituito con il seguente:

« *E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso* ».

La clausola come sopra modificata deve essere inserita nei contratti stipulati nella forma « bonus-malus ». Essa è altresì inserita, all'atto del rinnovo, nei contratti già stipulati in tale forma, che vengono rinnovati nella stessa forma nel corso dell'anno 1980.

Per le assicurazioni relative ad autovetture date in locazione senza conducente resta ferma l'applicazione del soprapremio previsto dalla tariffa in vigore al 31 dicembre 1979.

B) *Tariffa con clausola di « franchigia fissa ed assoluta »*

1) Franchigia di L. 30-50-100.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus-malus », scontati del 10 %.

2) Franchigia di L. 50-100-150.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della formula tariffaria « bonus-malus », scontati del 17 %.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al provvedimento n. 45/1978.

La tabella delle maggiorazioni da apportare alla franchigia nei casi previsti dalle citate disposizioni è sostituita dalla seguente:

MAGGIORAZIONI DELLE FRANCHIGIE

Classe di assegnazione risultante dalla attestazione rilasciata dal precedente assicuratore	Veicoli fino a 10 c.v.	Veicoli da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v.	Veicoli oltre i 14 c.v.
	Lire	Lire	Lire
7 . .	6.000	9.000	12.000
8 .	12.000	18.000	24.000
9 .	18.000	27.000	36.000
10	24.000	36.000	48.000
11 . .	30.000	45.000	60.000

Nei contratti deve essere inserita la clausola di « franchigia fissa ed assoluta » già stabilita con il citato provvedimento n. 45/1978.

La società Lloyd Adriatico è tenuta a determinare per l'anno 1980 i premi della forma tariffaria denominata « 4R » assumendo come base di riferimento il premio di L. 69.243 al netto di imposta.

La stessa società Lloyd Adriatico è autorizzata ad adottare per la predetta forma tariffaria « 4R » anche i massimali di garanzia superiori al massimale 100-30-10 milioni.

Per i contratti stipulati con la forma tariffaria denominata « 4R » che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al provvedimento n. 45/1978.

2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE III (AUTOBUS)

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano le stesse tariffe a premio fisso in vigore al 31 dicembre 1979 con premio di riferimento pari a L. 417.110 al netto d'imposta.

Per le altre imprese il premio di riferimento è pari a lire 414.107 al netto d'imposta.

Per i contratti con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » restano ferme le disposizioni di cui al provvedimento n. 45/1978 sia per quanto concerne l'importo delle franchigie, sia per quanto concerne la misura degli sconti da applicare ai premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera.

E' altresì confermata per la Compagnia Unipol la diversa misura degli sconti approvata con il citato provvedimento.

Restano ferme le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio, in vigore al 31 dicembre 1979.

Per le coperture che prevedono una franchigia di lire 500.000 o di lire 1.000.000 debbono inoltre essere richiesti un deposito cauzionale o una fidejussione assicurativa o bancaria pari al 50 % dello sconto, sul premio annuo, praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE)

Restano fermi i coefficienti di premio per combinazioni di massimali e per zone territoriali, nonché la distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali in vigore al 31 dicembre 1979.

A) *Tariffe a premio fisso*

Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico.

Si applicano i premi di riferimento al netto di imposta riportati nella seguente tabella nella quale sono altresì indicate le maggiorazioni apportate alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1979.

Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico	Imprese di cui all'allegato elenco		Altre imprese	
	Premi Lire	Maggiorazioni %	Premi Lire	Maggiorazioni %
Fino a 15 q.li inclusi:				
trasporto cose proprie	112.070	13,40	111.241	12,56
trasporto cose conto terzi	159.123	18,20	157.945	17,33
da oltre 15 e fino a 25 q.li:				
trasporto cose proprie	145.500	13,40	144.423	12,56
trasporto cose conto terzi	206.590	18,20	205.061	17,33
da oltre 25 e fino a 40 q.li inclusi:				
trasporto cose proprie	187.513	13,40	186.125	12,56
trasporto cose conto terzi	266.242	18,20	264.272	17,33

Autocarri da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico.

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano le tariffe a premio fisso per trasporto cose proprie e quelle per trasporto cose per conto terzi in vigore al 31 dicembre 1979 maggiorate, rispettivamente, del 4,5 % e del 9,8 %. I premi di riferimento al netto di imposta sono, rispettivamente, pari a L. 207.319 ed a L. 316.811.

Per le altre imprese le maggiorazioni sono, rispettivamente, pari al 3,75 % ed al 9,01 %, mentre i premi di riferimento al netto di imposta sono, rispettivamente, pari a L. 205.826 ed a L. 314.530.

Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano le tariffe a premio fisso per trasporto cose proprie e quelle per trasporto cose per conto terzi in vigore al 31 dicembre 1979 maggiorate, rispettivamente, del 12,2% e del 19%. I premi di riferimento al netto d'imposta sono, rispettivamente, pari a L. 17.344 ed a L. 26.154.

Per le altre imprese le maggiorazioni sono, rispettivamente pari all'11,37% ed al 18,12%, mentre i premi di riferimento al netto di imposta sono, rispettivamente, pari a L. 17.216 ed a L. 25.960.

B) Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta»

Per i contratti con clausola di «franchigia fissa ed assoluta» restano ferme le disposizioni di cui al provvedimento n. 45/1978 sia per quanto concerne l'importo delle franchigie, sia per quanto concerne la misura degli sconti da applicare ai premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera scontati delle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 75.000, con sconto del 22%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 31%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, con sconto del 48%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, con sconto del 57%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, con sconto del 63%.

La stessa Compagnia Unipol è altresì autorizzata ad applicare per i motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose sia proprie che per conto terzi le franchigie fisse ed assolute di L. 50.000 e di L. 100.000 con sconti sulle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera, rispettivamente, del 25% e del 37%.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 e di L. 1.000.000 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del n. 2 del presente articolo.

4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO)

Ciclomotori.

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1979 maggiorata del 28%, con premio di riferimento al netto d'imposta pari a L. 19.452. Per le altre imprese la maggiorazione è pari al 27,05% ed il premio di riferimento al netto di imposta è pari a L. 19.308.

Motoveicoli ad uso privato.

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1979 maggiorata del 20%, con premio di riferimento al netto d'imposta pari a L. 34.486.

Per le altre imprese la maggiorazione è pari al 19,11% ed il premio di riferimento al netto d'imposta è pari a L. 34.231.

5) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE VI (RISCHI SPECIALI NON PREVISTI DA ALTRI SETTORI DELLA TARIFFA - SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE)

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1979 maggiorata del 22,60%. Per le altre imprese la maggiorazione è del 21,69%.

Nei casi in cui le norme tariffarie fanno riferimento per la determinazione del premio ai premi previsti per i veicoli di altri settori, detto premio dovrà corrispondere a quello previsto dalla tariffa del settore di riferimento moltiplicato per il rapporto tra il coefficiente di variazione del settore VI ed il coefficiente di variazione della predetta tariffa del settore di riferimento stabilita con la presente delibera.

Art. 2.

Le assicurazioni dei veicoli a motore, esclusi quelli del settore tariffario III, possono essere stipulate anche per i seguenti massimali, maggiorando i premi di tariffa relativi al massimale 100 milioni unico sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
150-100-100 milioni	1,03
300-100-30 milioni	1,05
300-100-100 milioni	1,10
500-300-200 milioni	1,20
150 milioni (massimale unico)	1,08
200 milioni (massimale unico)	1,12
300 milioni (massimale unico)	1,16
400 milioni (massimale unico)	1,19
500 milioni (massimale unico)	1,22

Art. 3.

Per le assicurazioni relative ai natanti — Settori I e II — ed alle macchine agricole continuano ad applicarsi per l'anno 1980 le tariffe in vigore al 31 dicembre 1979.

Art. 4.

Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti, si approvano per l'anno 1980, secondo i testi depositati, le tariffe e le norme tariffarie presentate dalle imprese.

Art. 5.

Sono approvate, secondo i testi depositati dalle imprese richiedenti, le varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 31 dicembre 1979, che non siano in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni della presente delibera.

Art. 6.

Sono approvati, secondo i testi depositati dall'Ufficio centrale italiano (UCI) per conto delle imprese aderenti, i premi e le norme tariffarie da applicare, dal 1° gennaio 1980 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, per la stipula della speciale assicurazione «frontiera» concernente sia i veicoli a motore che i natanti.

Per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) continuano ad applicarsi per l'anno 1980 i premi e le norme tariffarie in vigore al 31 dicembre 1979.

Art. 7.

I premi di cui alla presente delibera relativi alle assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari I, II, IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico), V e VI sono ridotti del 2,9% per le assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con «libro matricola».

Art. 8.

Le società Levante e Northern sono autorizzate a non applicare per l'anno 1980 forme tariffarie con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».

La società La Svizzera è autorizzata a non applicare per l'anno 1980 la forma tariffaria con «franchigia fissa ed assoluta» limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori III e IV ed a non stipulare contratti per massimali che comportino una esposizione per sinistro superiore a lire 500 milioni.

Le società Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Assimoco, Cassa Generale, Compagnie riunite di assicurazione, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio, Nordstern, Pace, Preservatrice, Reale mutua, Sara, Seven provinces, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, sono autorizzate ad applicare per l'anno 1980, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori tariffari I e II, la sola tariffa «bonus-malus».

La società New Hampshire Insurance Company è autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III la sola tariffa a premio fisso ed a limitare per le stesse assicurazioni, nonché per quelle relative ai natanti, la garanzia soltanto alle somme minime stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977.

Art. 9.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 1980 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con la presente delibera, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purché entro 30 giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 10.

Con successiva delibera il Comitato interministeriale dei prezzi fisserà il termine entro cui le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° gennaio 1981.

Art. 11.

La presente delibera si applica alle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Presidente: COSSIGA

ALLEGATO

IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 1979 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1) Abeille
2) Agricoltura assicurazioni
3) Alleanza Securitas Esperia
4) Allianz
5) Alpi assicurazioni
6) Ascoroma
7) Assicarlotta
8) Assicuratrice edile
9) Assicuratrice italiana
10) Assicuratrice Val Piave
11) Assicurazioni d'Italia
12) Assicurazioni generali
13) Ausonia
14) Cassa generale di assicurazioni
15) Compagnia assicuratrice Unipol
16) Compagnia di assicurazione di Milano
17) Compagnia di Firenze
18) Compagnia europea di previdenza
19) Compagnia Tirrena
20) Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A.
21) Danubio
22) Duomo
23) Euro Lloyd
24) F.A.T.A.
25) Fondiaria incendio
26) Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - Carnica
27) Giove
28) Intercontinentale assicurazioni
29) Istituto italiano di previdenza
30) Italia assicurazioni
31) Italiana incendio e rischi diversi
32) Italica
33) Itas - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni
34) Lavoro e sicurtà
35) Lloyd Adriatico
36) Lloyd Europeo
37) Lloyd internazionale
38) Lloyd Italico & L'Ancora
39) Maeci
40) Mediolanum assicurazioni
41) Meie assicuratrice
42) Milano assicurazioni autoveicoli
43) Minerva
44) Nationale
45) Navale assicurazioni
46) Norditalia assicurazioni
47) Pace
48) Pan Ass
49) Piemontese
50) Potenza
51) Preservatrice assicurazioni
52) Previdente
53) Prudential
54) Rhone Mediterranée
55) Riunione adriatica di Sicurtà
56) Royale Belge
57) Saer
58) Sai
59) Sanremo
60) Sapa
61) S.A.R.A.
62) Savoia
63) Sear
64) Sicurtà 1879
65) S.I.D.A.
66) Sile
67) Società cattolica di assicurazione
68) Società reale mutua di assicurazioni
69) Toro assicurazioni
70) Trans-atlantica
71) Unica assicurazioni
72) Union des assurances de Paris - I.A.R.D.
73) Unione euro americana di assicurazione
74) Unione subalpina di assicurazione
75) Vittoria assicurazione
76) Winterthur
77) Zurigo

(11390)

Provvedimento n. 69/1979. Integrazione ai criteri e modalità per il rimborso alle importazioni di G.P.L.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 58/1979 del 21 novembre 1979, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso alle importazioni di G.P.L. in attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574;

Considerata l'opportunità di allineare le modalità ed i criteri per le importazioni G.P.L. a quelle previste per le importazioni di gasolio stabilite con provvedimento C.I.P. n. 44/1979 del 12 ottobre 1979, secondo quanto segnalato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 620624 del 15 dicembre 1979;

Delibera:

Le domande di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia:

1) per le importazioni effettuate fino al 31 dicembre 1979, entro il 20 gennaio 1980;

2) per le importazioni effettuate fino al 31 gennaio 1980, entro il 20 febbraio 1980.

La documentazione relativa può essere prodotta, a pena di decadenza, entro i tre mesi successivi dalle scadenze indicate per la presentazione della domanda di rimborso.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(11418)

Provvedimento n. 70/1979. Tariffe telefoniche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 1979;
Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica del provvedimento n. 29/1976 del 22 ottobre 1976 si dispone quanto segue:

CANONI DI ABBONAMENTO E CONTRIBUTI PER LA INSTALLAZIONE E IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI

1. — Gruppi tariffari.

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, sono suddivise nei seguenti due gruppi:
primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.

2. — Categorie di abbonamento.

Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A* - Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunità montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani; primo abbonamento ad uso dei direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti. Eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *B* - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionali, a chiunque intestato delle persone ivi coabitanti. Eventuali, ulteriori abbonamenti a chiunque intestati saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *C* - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

3. — Canoni di abbonamento degli apparecchi principali.

I canoni trimestrali di abbonamento per gli apparecchi principali di tipo a muro sono stabiliti nella misura seguente:

Reti del primo gruppo:

categoria *A*	L. 4.000
categoria *B* simplex	» 9.500
categoria *B* duplex	» 4.000
categoria *C*	» 23.000

Reti del secondo gruppo:

categoria *A*	L. 4.000
categoria *B* simplex	» 8.000
categoria *C*	» 17.000

Per gli abbonamenti della categoria *C* in uso a:

a) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

b) proprietari, affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici e coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici,

il canone trimestrale è stabilito nella misura seguente:

reti del primo gruppo	L. 15.000
reti del secondo gruppo	» 11.000

4. — Supplementi di canone per apparecchi principali.

Gli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati e 10 km di raggio medio (raggio del cerchio equivalente), in aggiunta ai canoni ordinari debbono corrispondere un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,6 % del canone base per ogni km o frazione del raggio medio della rete stessa.

5. — Contributi per nuovo impianto, trasloco, trasformazione, subentro e prestazioni varie.

I contributi per le spese di impianto o di trasloco degli apparecchi principali entro il perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale alla quale deve essere collegato l'abbonato sono stabiliti nella seguente misura:

	Nuovo impianto	Trasloco
categoria *A*	L. 180.000	L. 90.000
categoria *B* simplex	» 150.000	» 90.000
categoria *B* duplex	» 115.000	» 65.000
categoria *C*	» 180.000	» 90.000

Per gli utenti della categoria *B* simplex e *B* duplex una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e a L. 60.000, è rateizzata in 14 trimestralità senza alcuna maggiorazione.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i proprietari o affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici e per i coltivatori diretti, a qualunque titolo, di fondi rustici appartenenti alla categoria *C*, i contributi di spese di nuovo impianto e di trasloco sono stabiliti rispettivamente in L. 115.000 e L. 65.000.

Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, sono dovute, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma del presente punto 5, le seguenti quote supplementari relative alle tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente:

a) per le tratte realizzate su circuito aereo individuale L. 372.000/km;

b) per le tratte realizzate su circuiti in cavo L. 124.000/km.

Nel caso di collegamenti duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.

I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del presente punto 5 si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente:

a) trasformazione in singolo di ciascuna utenza di coppia duplex;

b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti);

c) spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente;

d) ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio.

Il contributo di trasloco è dovuto una sola volta nel caso in cui le operazioni di cui ai punti precedenti siano concomitanti.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo complessivo previsto per il trasloco.

Nel caso di cambio numero a richiesta dell'utente si applica la metà del contributo spese previsto per il trasloco nel primo e terzo comma del presente punto 5.

Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.

Per la riattivazione dell'impianto sospeso a richiesta o per morosità è dovuto un rimborso di L. 3.000.

6. — Canoni di abbonamento per impianti interni.

Il canone trimestrale di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella seguente misura:

categoria *A* e *B* . . . . L. 1.000
categoria *C* . . . . » 1.250

Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone di cui al comma precedente è stabilito nella misura dell'80%.

Il canone di abbonamento trimestrale per gli apparecchi oltre il primo, su impianti a spina è stabilito nella misura di L. 375.

In aggiunta ai canoni di cui al primo comma per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante, è dovuto un canone trimestrale di L. 2.000.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete esterna.

7. — Canoni di manutenzione e noleggio e contributi impianto e trasloco per gli impianti interni d'obbligo per la società concessionaria.

I canoni trimestrali di manutenzione e noleggio per impianti supplementari d'obbligo per la società concessionaria sono stabiliti come segue:

a) derivazione interna con commutatore manuale (compreso il commutatore) . . . . L. 4.650

b) derivazione interna con commutatore automatico (compreso il commutatore) . . . » 6.450

c) derivazione interna in serie . . . . » 4.800

d) commutatore manuale, organo di sezionamento (per ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno . . . . » 900

e) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno . . . » 2.700

f) presa a spina supplementare . . . . » 1.350

g) apparecchio supplementare su impianti a spina . . . . » 2.400

h) supplemento per apparecchio da tavolo di tipo normale, principale o derivato . . » 900

i) supplemento per apparecchio con tastiera » 4.000

l) indicatore di conteggio a domicilio ad un solo contatore:
categoria *A* e *B* . . . . . » 1.920
categoria *C* . . . . » 2.400

m) indicatore di conteggio a domicilio a più contatori o con disabilitatore a chiave:
categoria *A* e *B* . . . . » 2.520
categoria *C* . . . . » 3.000

Per gli impianti di cui al presente punto 7 il contributo spese di impianto, di trasloco o di spostamento interno è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 9.000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.

8. — Canoni di manutenzione per gli impianti interni.

I canoni trimestrali di sola manutenzione per impianti interni, di proprietà dell'utente o presi a nolo, sono stabiliti come segue:

a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio . . . . . L. 4.800

b) impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio . . . . » 2.850

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni esterne ed interne, richiamata, trasferta, emergenza, inoltro, attesa comandata, ritorno al capolinea, inclusione d'operatore, accesso all'operatore, servizio notte, classificazione dei derivati, inoltro automatico, conteggio, controllo della teleselezione:
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati . . L. 4.800
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati . . . » 4.050

d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, selezione abbreviata, documentazione addebiti, aggiuntivi per traffico di giunzione, dettatura centralizzata, conferenza, sveglia automatica, fonia su attesa, ecc.): per ogni apparecchio relativamente a ciascun servizio con un massimo addebitabile di 2 servizi . . . . » 450

e) sistemi per «ricerca persone»:
tipo a segnalazione ottica:
apparecchiatura centrale . . . . . » 13.500
per ogni quadro-lampada o orologio . . » 4.500
tipo a viva voce:
apparecchiatura centrale . . . . . » 18.000
per ogni altoparlante o tromba esponenziale . . . . » 1.800
tipo a spire magnetiche o ad antenna:
apparecchiatura centrale . . . . . » 90.000
per ogni ricevitore, ricetrasmettitore o aggiuntivo per servizi speciali . . . . . . » 7.500

f) derivazione interna con commutatore manuale (escluso commutatore) . . . . . . » 2.700

g) derivazione interna con commutatore automatico (escluso il commutatore) . . . . . » 2.700

h) derivazione in serie . . . . . . » 3.450

i) commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno . . . . . . » 680

l) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altri accessori di tipo speciale, per ciascuno . . . . » 2.000

m) presa a spina . . . . » 1.200

n) apparecchio supplementare su impianto a spina . . . . » 1.500

o) supplemento per apparecchio da tavolo di tipo normale . . . . » 600

p) supplemento per apparecchio con tastiera » 750

q) supplemento per apparecchio amplificato . » 3.000

r) supplemento per apparecchio con lettore di scheda . . . . » 45.000

s) segreteria telefonica con possibilità di sola risposta . . . . » 6.000

t) segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a viva voce, altri dispositivi speciali . . . » 10.000

u) segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza ed altri dispositivi speciali di particolare complessità . . . . . . » 15.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.500 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale.

9. — Derivazioni esterne, collegamenti a centrali speciali e collegamenti diretti in genere.

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordi interurbani, si applica un canone trimestrale di L. 1.800 (con minimo di un chilometro).

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione dei collegamenti tra centralini e/o impianti intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai comma precedenti sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nel punto 5.

Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 45.000. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui al precedente comma sono pari a quelli stabiliti al punto 5.

10. — Canoni dei circuiti extraurbani.

Per i circuiti extraurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali, e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del successivo punto 12, i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali	L.	990.000
Circuiti interurbani:		
fino a 15 km	L.	1.584.000
da oltre 15 fino a 30 km	»	2.970.000
da oltre 30 fino a 60 km	»	5.247.000
da oltre 60 fino a 120 km	»	6.732.000
da oltre 120 fino a 240 km	»	8.020.000
oltre 240 km	»	9.900.000

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI URBANE, SETTORIALI ED INTERURBANE

11. — Tariffe per le conversazioni urbane.

Le conversazioni scambiate tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, sono tassate con uno scatto di contatore del valore di L. 65, salvo quanto previsto nel successivo punto 16.

La tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100 IVA compresa ed è pari al valore di un gettone telefonico.

12. — Misurazione delle distanze.

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale in vigore.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

13. — Tariffe per le conversazioni teleselettive.

Salvo quanto previsto nei successivi comma a ciascuna comunicazione settoriale e interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio, al contatore dell'abbonato richiedente, di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Comunicazioni settoriali	1	168
Comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	75
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	21
da oltre 60 fino a 120 km	1	17,5
da 120 fino a 240 km	1	16
oltre 240 km	1	16

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	48
da oltre 15 fino a 30 km	1	28
da oltre 30 fino a 60 km	1	16
da oltre 60 fino a 120 km	1	12,5
da oltre 120 fino a 240 km	1	12
oltre 240 km	1	12

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	105
da oltre 15 fino a 30 km	1	56
da oltre 30 fino a 60 km	1	30
da oltre 60 fino a 120 km	1	28
da oltre 120 fino a 240 km	1	25
oltre 240 km	1	25

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, e dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	150
da oltre 15 fino a 30 km	1	80
da oltre 30 fino a 60 km	1	42
da oltre 60 fino a 120 km	1	35
da oltre 120 fino a 240 km	1	32
oltre 240 km	1	32

Il valore di ciascun impulso per le tariffe di cui al presente punto è fissato in L. 65, salvo quanto previsto nel successivo punto 16.

14. — Tariffe per le comunicazioni tramite operatrice.

Le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione pari a L. 250 cui si aggiungono le quote seguenti per ogni 3 minuti di comunicazione:

Comunicazioni settoriali	L.	50
Comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	L.	80
da oltre 15 fino a 30 km	»	150
da oltre 30 fino a 60 km	»	265
da oltre 60 fino a 120 km	»	340
da oltre 120 fino a 240 km	»	405
oltre 240 km	»	500

La quota fissa di cui sopra è dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.

La quota fissa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 250 indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza.

15. — Tariffe per comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.

A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana, la tariffa di L. 95.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi a gettone, l'importo dovuto è percepito con l'incasso di un gettone telefonico per ciascun impulso per la prima terna di impulsi e di un gettone telefonico per ciascuno dei primi due impulsi per le terne successive.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

16. — Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di comunicazioni teleselettive di cui al punto 13, cumulativamente agli scatti urbani di cui al punto 11, primo comma, ed agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato in L. 65 ciascuno da valere anche nei rapporti contabili tra gestori per i traffici di rispettiva competenza.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per gli impianti singoli e duplex della categoria *B* di abbonamento l'addebito trimestrale degli scatti viene effettuato secondo gli scaglioni e le misure seguenti:

per impianti singoli:

fino a 100 scatti trimestrali . .	L.	30	ciascuno
da 101 a 200 scatti trimestrali . . .	»	55	»
da 201 a 500 scatti trimestrali .	»	65	»

per impianti duplex:

fino a 150 scatti trimestrali .	L.	30	ciascuno
da 151 a 250 scatti trimestrali . . .	»	55	»
da 251 a 500 scatti trimestrali . .	»	65	»

Per la medesima categoria *B* di abbonamento gli scatti successivi ai 500 trimestrali sono addebitati a L. 72 ciascuno.

17. — Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 25 per ogni comunicazione documentata.

18. — La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

19. — Le tariffe interurbane riportate nel presente provvedimento sono comprensive della soprattassa di L. 20 per conversazione prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni.

20. — Con successivo provvedimento, non appena saranno predisposti gli adeguamenti di centrale necessari, sarà disposta la tassazione a tempo delle conversazioni urbane.

21. — Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle ore 0 del giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(11391)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 67/1979 del 30 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 30 dicembre 1979, riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi, alla voce *B*) «Prodotti per il riscaldamento e per usi industriali» riguardante il «Petrolio», il rigo: *a*) I.F. compresa L/Tonn. *262.060* deve essere sostituito con: *a*) I.F. compresa L/Tonn. *254.060*.

(11423)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Juan Leon Umana, console generale di Costa Rica a Roma.

(11151)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gerald W. Scott, console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(11152)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Anthony Carson Perkins, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(11153)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Renata Lavagnini, console onorario di Grecia a Palermo.

(11154)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ruggero Roberto, console onorario di Svezia a Messina.

(11155)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Augusto Reina, console generale onorario della Repubblica Dominicana a Milano.

(11156)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al dott. Angel Balcazar Ferrier, console generale di Bolivia a Genova.

(11157)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jacques Angleys, console generale di Francia a Torino.

(11158)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vanfrido Olivotto, vice console onorario di Colombia a Torino.

(11159)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gaetano Stea, console onorario dei Paesi Bassi a Bari.

(11160)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Guicciardi, console generale onorario di Turchia a Genova.

(11161)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Hector Blanco Melo, console del Messico a Genova.

(11162)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lawrence J. C. Walker, console del Canada a Roma.

(11163)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Etore Poropat, console generale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a Milano.

(11164)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Brian J. Blood, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(11165)

In data 22 novembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John Richard Stevenson, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(11166)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuna di esse indicati, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 401-AL »: Richetti Cesare, in Valenza, vicolo Stanchi, 12;
« 482-AL »: Baggio Vincenzo, in Valenza, via Alessandria;
« 539-AL »: Baroso Anibale, in Valenza, via Belloni, 3;
« 600-AL »: Penno Margherita, in Valenza, corso Monferrato, 101;
« 671-AL »: Carnevale Aldo, in Valenza, via Trieste, 25;
« 747-AL »: Pavese Carlo, in Valenza, strada Ceriana, 22;
« 833-AL »: Manna Vittorio, in Valenza, vicolo Varese, Casa Manca;
« 882-AL »: Mensi Angela, in Valenza, via Venezia, 10;
« 933-AL »: Rossi Silvano, in Valenza, via Paietta, 8;
« 1058-AL »: Barigi & Farina, in Valenza, corso Garibaldi, 146;
« 1263-AL »: Pino Orfeo, in Valenza, via Mazzini, 59;
« 1487-AL »: Banzone Walter, in Alessandria, via Ariosto, 9;
« 1521-AL »: Spinoglio Piera, in Valenza, via Fontanile, 5;
« 1533-AL »: Nicolucci Fulvio, in Pecetto, via Pontecurone;
« 1535-AL »: Laboranti & Vescovo, in Bassignana, via Cortese, 7;
« 1552-AL »: Bonafede Angelo, in Valenza, via Cavallotti, 69;
« 1572-AL »: Piacentini Carlo, in Valenza, via Navi, 16;
« 1585-AL »: Zeppa Aldo, in Valenza, via Martiri di Cefalonia, 34;
« 1649-AL »: Soldera Giuseppe, in Valenza, via Manzoni, 45;
« 1691-AL »: Oddone Mario, in Valenza, via Melgara, 1;
« 1828-AL »: Forni & Ivaldi, in Valenza, viale Cellini, 53;
« 1870-AL »: « Italgioiel » di Cerino Badone Luigi & C., in Valenza, via Paietta, 7;
« 1916-AL »: Breglia Gennaro, in Valenza, via F.lli Rosselli;
« 1941-AL »: Montini & Greco, in Valenza, via Romita, 7/A;
« 1981-AL »: « Mirta Joy » di Galmozzi Antonia, in Valenza, via Leopardi, 6;
« 1984-AL »: Cattai & Todoerti, in Valenza, via Leopardi, 8;
« 2016-AL »: Aviotti Emanuele, in Valenza, via XII Settembre, 10/A;
« 2022-AL »: Maietti Annamaria, in Valenza, piazza Verdi, 4;
« 2024-AL »: « Pola » di Pastorino Giovanni, in Valenza, via XII Settembre, 30;
« 2033-AL »: Randi Giuseppe, in Valenza, viale Cellini, 47;
« 2057-AL »: Tanzi & Benassi, in Valenza, via Garessio, 13;
« 2059-AL »: « Gorva » di Gervino Gian Piero, in Valenza, via Rimini, 4;
« 2113-AL »: « V.G.V. » di Varoni & Ghia, in Valenza, via XII Settembre;
« 2115-AL »: Mortarotti Giovanni, in Valenza, via Galilei, 1;
« 2147-AL »: Raselli Delio, in Valenza, via di Cilicca, 5;
« 2164-AL »: Suardi Mirella, in Valenza, via Palestro, 1;
« 2195-AL »: Milanese & Giambruno, in S. Salvatore Monferrato, via Terdelli, 6;
« 2214-AL »: Capuzzo Giovanni & Paolo, in Valenza, piazza Gramsci;
« 2239-AL »: Vescovo Giovanni, in Valenza, via Cavour, 8;
« 2251-AL »: Minuzzo & Capua, in Valenza, vicolo I Lana, 2;
« 2262-AL »: « Ars Aurea », di Coldani & C., in Valenza, via della Repubblica, 42;
« 2272-AL »: Oliviero Giuseppe, in Valenza, via XXIX Aprile, 26;
« 2274-AL »: Fratelli Cagnina, in Valenza, viale Vicenza, 47;
« 2298-AL »: Bassani Carmen, in Valenza, vicolo del Pero, 18;
« 2412-AL »: « Ars Aurea » di Perani & C., in Valenza, viale della Repubblica, 42;
« 717-AL »: Bonzano Luigi, in Valenza, via S. Salvatore, 71;
« 1480-AL »: Candini Claudio, in Valenza, via Fermi, 10.

Provincia di Milano:

« 397-MI »: Restelli Angelo, in Milano, via Falcone, 2.

Provincia di Vicenza:

« 673-VI »: Scarsato Agnese, in Quinto Vicentino, via V. Veneto, 69;
« 843-VI »: Costa Mario, in Torri di Quartesolo, via degli Artiglieri, 8.

(10788)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria

Con decreto 5 dicembre 1979, n. 1913, è stata ricostituita la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria così composta:

Squarotti dott. Alfonso, presidente;
Bruno dott. Aldo, Olivo avv. Antonio, Catanoso dott. Vincenzo, Ferlito dott. Vincenzo e Cecconi dott. Francesco, membri;
Fratini Fosco, Serra Attilio e Carucci Romolo, rappresentanti sindacali;
Ruscio Antonio, segretario;
Filippi Marcello, personale di coordinamento.

(10900)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia.

Con decreto 15 novembre 1979, n. 1843, il sig. Grigoli Angelo è stato nominato rappresentante della U.I.L. presso la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia in sostituzione del sig. Raimondi Antonio.

(11124)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata:

Decreto ministeriale 20 novembre 1979:

Silsol (registrato con decreto ministeriale 16 febbraio 1972 al n. 0438): Silchim S.p.a., in Roma.

(11126)

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreto ministeriale 27 novembre 1979:

Acarie: Siapa S.p.a., in Napoli.

Decreto ministeriale 28 novembre 1979:

Potablan liquido: Schering S.p.a., in Milano.

Decreti ministeriali 29 novembre 1979:

Gesakar 25: Ciba Geigy S.p.a., in Origgio (Varese) (in seguito a rinuncia della medesima);
Gesakar 2409: Ciba Geigy S.p.a., in Origgio (Varese) (in seguito a rinuncia della medesima);
Pratox: Formenti S.p.a., in Milano.

(11127)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1978, registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 2, riguardante lo stato giuridico del personale del SISMI;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 5 Difesa, foglio n. 321, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1979, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1979, citato nelle premesse:

1. s. ten. CC. cpl. Garofano Luciano, nato il 5 maggio 1953 . punti 43,30
2. ten. CC. cpl. Forte Salvatore, nato il 16 febbraio 1952 » 41 —
3. cap. CC. cpl. Improta Nicola, nato il 21 agosto 1949 » 40,90
4. ten. CC. cpl. De Silvestris Raffaele, nato il 17 marzo 1952 » 39,35
5. s. ten. CC. cpl. Conforti Bruno, nato il 20 settembre 1950 » 39,10
6. ten. CC. cpl. Sforza Antonello, nato il 25 ottobre 1950 » 38,85
7. s. ten. CC. cpl. Amato Giancarlo, nato il 6 marzo 1955 » 38,75
8. ten. CC. cpl. Greppi Renzo, nato il 20 luglio 1946 » 38,65
9. s. ten. CC. cpl. Gattu Salvatore, nato il 30 agosto 1953 » 38,35
10. ten. CC. cpl. Borrelli Francesco, nato il 25 gennaio 1948 » 37,85
11. ten. CC. cpl. Colella Costantino, nato il 5 febbraio 1948 » 37,85
12. ten CC. cpl. Cerruti Paolo, nato il 13 luglio 1953 » 37,80
13. cap. CC. cpl. Cadile Antonino, nato il 15 febbraio 1946 » 37,70
14. ten. CC. cpl. Di Tullio Maurizio, nato il 19 luglio 1952 » 37,70
15. s. ten. CC. cpl. Paschetta Mario, nato il 18 giugno 1955 » 37,65
16. ten. CC. cpl. Corasaniti Antonio, nato il 7 febbraio 1950 » 37,50
17. ten. CC. cpl. Mascolo Giuseppalfonso, nato il 13 settembre 1953 » 37,15
18. ten. CC. cpl. Trapani Vittorio, nato il 15 maggio 1952 » 36 80
19. s. ten. CC. cpl. Barbati Mario, nato il 30 maggio 1956 » 36 70
20. ten. CC. cpl. Panu Angelo, nato il 30 maggio 1945 » 36,65
21. s. ten. CC. cpl. Conti Mario, nato il 26 maggio 1950 punti 36,65
22. s. ten. CC. cpl. Ceccherini Massimo, nato il 28 luglio 1949 . . . . » 36,55
23. s. ten. CC. cpl. Paoli Massimo, nato il 5 settembre 1955 . . . . » 36,55
24. ten. CC. cpl. Vitale Stelio, nato il 28 novembre 1948 . . . . » 36,45
25. s. ten. CC. cpl. Costantini Vincenzo, nato il 2 gennaio 1952 . . . . » 36,45
26. s. ten. CC. cpl. Ottaviani Alfredo, nato l'8 settembre 1955 . . . . » 36,40
27. s. ten. CC. cpl. Imbergamo Ignazio, nato il 28 ottobre 1953 . . . . » 36,35
28. s. ten. CC. cpl. Pascali Sergio, nato il 13 agosto 1955 . . . . » 36,30
29. s. ten. CC. cpl. Scarrone Domenico, nato il 2 agosto 1950 . . . . » 36 —
30. s. ten. CC. cpl. Carrarelli Giuseppe, nato il 1° aprile 1952 . . . . » 35,85
31. s. ten. CC. cpl. Lettini Giuseppe, nato il 2 febbraio 1956 . . . . » 35,85
32. s. ten. CC. cpl. Valente Silvio, nato il 9 gennaio 1955 . . . . » 35,60
33. ten. CC. cpl. Romoli Roberto, nato il 17 dicembre 1946 . . . . » 35,40
34. s. ten. CC. cpl. Schioppa Bartolomeo, nato il 7 settembre 1955 . . . . » 35,30
35. ten. CC. cpl. Leonori Cecina Mauro, nato il 28 febbraio 1946 . . . . » 35,15
36. s. ten. CC. cpl. Conte Vincenzo, nato il 27 giugno 1956 . . . . » 35,05
37. s. ten. CC. cpl. Cazzato Giuseppe, nato il 1° gennaio 1952 . . . . » 35 —
38. s. ten. CC. cpl. Zara Sergio, nato l'8 febbraio 1954 » 34,55
39. ten. CC. cpl. Malvestuto Antonio, nato il 23 ottobre 1945 . . . . » 34,45
40. s. ten. CC. cpl. Giovannini Luigi, nato l'11 marzo 1952 . . . . » 34,25
41. s. ten. CC. cpl. Cozzi Giovanni, nato il 7 ottobre 1951 . . . . » 33,85
42. s. ten. CC. cpl. Caporusso Roberto, nato il 20 luglio 1956 . . . . » 33,65

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. CC. cpl. Garofano Luciano . . . . punti 43,30
2) ten. CC. cpl. Forte Salvatore . . . . . » 41 —
3) cap. CC. cpl. Improta Nicola . . . . . » 40,90
4) ten. CC. cpl. De Silvestris Raffaele . . . » 39,35
5) s. ten. CC. cpl. Conforti Bruno . . . . » 39,10
6) ten. CC. cpl. Sforza Antonello . . . . . » 38,85
7) s. ten. CC. cpl. Amato Giancarlo . . . . » 38,75
8) ten. CC. cpl. Greppi Renzo . . . . . » 38,65
9) s. ten. CC. cpl. Gattu Salvatore . . . . » 38,35
10) ten. CC. cpl. Borrelli Francesco, nato il 25 gennaio 1948 . . . . » 37,85
11) ten. CC. cpl. Colella Costantino, nato il 5 febbraio 1948 . . . . » 37,85
12) ten. CC. cpl. Cerruti Paolo . . . . . . » 37,80
13) cap. CC. cpl. Cadile Antonino, nato il 15 febbraio 1946 . . . . » 37,70
14) ten. CC. cpl. Di Tullio Maurizio, nato il 19 luglio 1952 . . . . » 37,70
15) s. ten. CC. cpl. Paschetta Mario . . . . » 37,65
16) ten. CC. cpl. Corasaniti Antonio . . . . » 37,50
17) ten. CC. cpl. Mascolo Giuseppalfonso . . . » 37,15
18) ten. CC. cpl. Trapani Vittorio . . . . . » 36,80
19) s. ten. CC. cpl. Barbati Mario . . . . . » 36,70
20) s. ten. CC. cpl. Conti Mario, figlio di invalido di guerra . . . . » 36,65
21) ten. CC. cpl. Panu Angelo . . . . . . » 36,65
22) s. ten. CC. cpl. Ceccherini Massimo, nato il 28 luglio 1949 . . . . » 36,55
23) s. ten. CC. cpl. Paoli Massimo, nato il 5 settembre 1955 . . . . » 36,55
24) s. ten. CC. cpl. Costantini Vincenzo, figlio di invalido per servizio . . . . » 36,45
25) ten. CC. cpl. Vitale Stelio . . . . . . » 36,45

26) s. ten. CC. cpl. Ottaviani Alfredo . . . . punti 36,40
27) s. ten. CC. cpl. Imbergamo Ignazio . . . . » 36,35
28) s. ten. CC. cpl. Pascali Sergio . . . . . » 36,30
29) s. ten. CC. cpl. Scarrone Domenico . . . . » 36 —
30) s. ten. CC. cpl. Carrarelli Giuseppe, figlio di invalido di guerra . . . . » 35,85
31) s. ten. CC. cpl. Lettini Giuseppe . . . . » 35,85
32) s. ten. CC. cpl. Valente Silvio . . . . . » 35,60
33) ten. CC. cpl. Romoli Roberto . . . . » 35,40
34) s. ten. CC. cpl. Schioppa Bartolomeo . . » 35,30
35) ten. CC. cpl. Leonori Cecina Mauro . . » 35,15
36) s. ten. CC. cpl. Conte Vincenzo . . » 35,05
37) s. ten. CC. cpl. Cazzato Giuseppe . . . . » 35 —
38) s. ten. CC. cpl. Zara Sergio . . . . . » 34,55
39) ten. CC. cpl. Malvestuto Antonio . . . . » 34,45
40) s. ten. CC. cpl. Giovannini Luigi . . . . » 34,25

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. CC. cpl. Cozzi Giovanni . . . . punti 33,85
2. s. ten. CC. cpl. Caporusso Roberto . . » 33,65

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1979
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 285

(10796)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, da conferire ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero quattro posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti ad accettare la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore (parametro 133) l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli . . . . (1).

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto del comando . . . .

---

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(11235)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anesteria e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 3 maggio 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Magri Eugenio, nato a Pieve di Cento il 31 gennaio 1932;
Marra Mario, nato a Galatina il 24 maggio 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11184)

Elenco dei primari di chirurgia plastica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di chirurgia plastica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Leofreddi Lorenzo, nato a Roma il 19 dicembre 1933, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia plastica presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia plastica a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera:

Bocciarelli Giuseppe, nato a Milano il 17 aprile 1922;
Pariente Riccardo, nato a Roma l'11 febbraio 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11185)

Elenco dei primari di chirurgia pediatrica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia pediatrica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia pediatrica a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bonelli Antonio, nato a Milano il 24 giugno 1932;
Capozzi Alfredo, nato a Taranto il 10 febbraio 1925;
Palombieri Vincenzo, nato a Teramo il 19 maggio 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11186)

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 10 luglio 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Cannada Bartoli Gaetano, nato a Napoli il 16 gennaio 1929;
Sforza Mario, nato a Milano il 20 maggio 1933;
Russo Giacinto, nato a Trivigno il 9 giugno 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11140)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultanti idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. De Leo Germana, nata a Savona il 13 febbraio 1942 punti 95 su 100
2. Perticoni Gianfranco, nato ad Assisi il 29 settembre 1946 » 85 »
3. Scoppetta Ciriaco, nato a Roma il 27 settembre 1948 » 80 »
4. Loi Mario, nato a Sevi il 21 ottobre 1944 » 78 »
5. Onofri Maria Pia, nata a Milano il 19 agosto 1942 » 77 »
6. Nissim Simonetta, nata a Pisa il 28 marzo 1942 » 75 »
7. Brundu Antonio, nato a Perugia il 21 novembre 1942 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10940)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 10 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1977, con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969 — in considerazione della decisione n. 398 del 30 marzo 1977 del TAR del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio — sono stati ammessi a sostenere l'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978 con cui la IV sezione del Consiglio di Stato — pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto TAR — ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabili per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice degli esami di idoneità regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione;

Rilevato che i sottoelencati sanitari, ammessi con riserva a sostenere detto esame, lo hanno superato;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati idonei per la qualifica di aiuto di anestesia e rianimazione e sono inseriti nella graduatoria degli idonei di detto esame approvata con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1978 con effetto a far tempo da quella data, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Proverbio Antonietta, nata a Torre annunziata il 14 marzo 1943 punti 87 su 100

Di Maio Antonino, nato a Genova il 6 dicembre 1940 » 74 »

Iacomelli Luigi, nato a Novara il 1° giugno 1943 » 74 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10939)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di coadiutore presso gli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di coadiutore presso gli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale del 12 luglio 1978, n. 20125/Pr. I.

(11033)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di coadiutore dattilografo presso l'ufficio veterinario di confine.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso ad un posto di coadiutore dattilografo presso l'ufficio veterinario di confine, indetto con decreto commissariale del 17 luglio 1978, n. 20260/Pr. I.

(11034)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di segretario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di segretario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto commissariale del 20 marzo 1978, n. 2261/Pr. I.

(11035)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a quaranta posti di operatore telefonico presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 novembre 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso a quaranta posti di operatore telefonico presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto commissariale del 17 aprile 1978, n. 20052/Pr. I.

(11036)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'inserimento nell'elenco provinciale del concorso a cinquanta posti di sostituto portalettere presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 novembre 1979 pubblica l'inserimento nell'elenco provinciale del concorso a cinquanta posti di sostituto portalettere presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto commissariale del 19 luglio 1978, n. 20172/Pr. I.

(11037)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di operatore U.L.A. presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a trenta posti di operatore U.L.A. presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto commissariale dell'11 aprile 1978, n. 20036/Pr. I.

(11038)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a settanta posti di manovratore delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso a settanta posti di manovratore delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto commissariale del 15 aprile 1978, n. 20049/Pr. I.

(11039)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a cinquanta posti di capo stazione delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso a cinquanta posti di capo stazione delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto commissariale dell'8 aprile 1978, numero 18943/Pr. I.

(11040)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di conduttore presso le ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a cinquanta posti di conduttore presso le ferrovie dello Stato, indetto con decreto commissariale dell'8 aprile 1978, n. 18945/Pr. I.

(11041)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a settantadue posti di operatore U.L.A. presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 30 ottobre 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso a settantadue posti di operatore U.L.A. presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto commissariale del 21 aprile 1977, n. 7203/Gab.

(11042)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese

Si informa che con decreto 5 novembre 1979, numero 4/SAN/VET/VA, prot. n. 2930, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto nel comune di Varese vacante nella provincia di Varese. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 marzo 1980 presso l'ufficio veterinario provinciale, via Daverio n. 10, Varese, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(11271)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI FANANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fanano (Modena).

(4341/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi dell'ente in Catania.

(4343/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del reparto chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(4342/S)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793550)